



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Programma “Fondi di sviluppo e Coesione FSC 2007 – 2013, prosecuzione dei lavori di completamento del P.O. CTO di Iglesias”.

**“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS:
LABORATORIO ANALISI, SALE MORTUARIE, SPOGLIATOI PERSONALE,
CENTRO PRELIEVI E DONAZIONI, MEDICINA”**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

26/05/15
ASL 7 CARBONIA

PROGETTISTI: Ing. Brunello Vacca, Ing. Laura Melis,
Ing. Giorgio Angius, Ing. Gabriele Bernardini

COLLABORATORI: Ufficio Tecnico ASL 7 Carbonia

RUP: Ing. Brunello Vacca

SOMMARIO

PARTE PRIMA

PREMESSA	4
ART. 1 OGGETTO	5
ART. 2 DESCRIZIONE DELLE OPERE	6
ART. 3 FINANZIAMENTO DELL'APPALTO	6
ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO	7
ART. 5 CATEGORIE DEI LAVORI E QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI	8
ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTO	9
ART. 7 PROGETTAZIONE	10
ART. 8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	14

PARTE SECONDA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO DEI LAVORI

ART. 9 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO	16
ART.10 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA	17
ART.11 GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE	18
ART.12 CONSEGNA DEI LAVORI	18
ART 13 PIANO DELLA SICUREZZA	19
ART.14 PROGETTO ESECUTIVO E PIANO OPERATIVO DETTAGLIATO PER L'ESECUZIONE DELLE	21
ART.15 DIREZIONE DEI LAVORI	22
ART.16 COMPORTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI OPERANTI NEL CANTIERE	23
ART.17 VARIANTI IN CORSO D'OPERA	25
ART.18 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	26
ART.19 ATTIVITA' INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA'	27
ART.20 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	27
ART.21 PAGAMENTO ACCONTI - MISURAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE	34
ART.22 TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI, PENALITA' IN CASO DI RITARDO	36
ART.23 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE	37
ART.24 COLLAUDI E PAGAMENTO DEL SALDO	38
ART.25 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO	36
ART.26 DANNI DI FORZA MAGGIORE	40
ART.27 MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI LAVORI	40
ART.28 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	41

ART.29 PREZZI	41
ART.30 VALUTAZIONE DELLA QUALITA' E DELLE OPERE	42
ART.31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	42
ART.32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	43
ART.33 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE	45
ART.34 SPESE DI CONTRATTO	45
ART.35 RINVENIMENTI FORTUITI	45

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA DELLE OPERE E LA DOCUMENTAZIONE FINALE

ART.36 REDAZIONE DEGLI ELABORATI "COME COSTRUITO" (AS BUILT)	46
ART.37 CONTENUTI DEL PROGETTO COSTRUTTIVO	47
ART.38 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE	47
ART.39 DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	48
ART.40 OSSERVANZA DELLE NORMATIVE E LEGISLAZIONI DI RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI E STRUTTURE	51
ART.41 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE	59

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LO SCHEMA DI CONTRATTO

ART.41 REDAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO	62
--	----

PARTE PRIMA

PREMESSA

L'Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, nell'ambito della programmazione che la Regione Autonoma della Sardegna ha avviato con la Delibera della Giunta Regionale n° 33/2 del 31.07.12, di approvazione definitiva della linea di investimento "Fondi di sviluppo e coesione FSC 2007-2013", intende attuare un intervento edilizio finalizzato alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias, nello specifico per la realizzazione del laboratorio analisi, delle sale mortuarie, degli spogliatoi personale, del centro prelievi e donazioni, e del reparto di degenza di medicina.

Il Progetto Preliminare predisposto dall'Ufficio Tecnico dell'ASL 7 Carbonia è stato programmato per una procedura di gara riconducibile all'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori, da aggiudicarsi secondo un appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, da svolgersi nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 168 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

L'attività di progettazione dovrà essere sviluppata al fine di garantire le caratteristiche quantitative e qualitative individuate nella documentazione a base di gara ed in particolare nella Relazione Illustrativa e nella Relazione Tecnica.

L'opera, da realizzarsi presso il Comune di Iglesias, nell'area in cui sorge l'intero complesso Ospedaliero CTO, di proprietà dell'ASL 7 Carbonia, ha per oggetto l'appalto, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., dei "lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias, laboratorio analisi, sale mortuarie, spogliatoi personale, centro prelievi e donazioni, medicina", previa acquisizione del Progetto Definitivo in sede di offerta; la Progettazione Esecutiva e l'esecuzione dei lavori, sulla base del Progetto Preliminare predisposto dalla Stazione Appaltante, rappresentano l'oggetto dell'appalto.

La progettazione è finalizzata alla realizzazione di un intervento di qualità, tecnicamente valido, con un rapporto ottimale fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.

Il progetto è redatto nel rispetto degli standard dimensionali e di costo e in modo da assicurare il massimo rispetto e compatibilità con le caratteristiche del contesto edilizio e ambientale dell'intervento.

Come meglio precisato negli elaborati costituenti il Progetto Preliminare, la nuova costruzione comprende i lavori necessari per assicurare l'idoneità edilizia richiesta dalla normativa vigente, come esemplificato nelle planimetrie e nelle specifiche relazioni del Progetto Preliminare di cui il presente Capitolato fa parte.

Formano pertanto oggetto di contratto del presente appalto la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere civili, strutturali ed impiantistiche (relative agli impianti elettrici, di trasmissione dati, di condizionamento, di sollevamento, di protezione antincendio etc) e di quant'altro occorrente a dare l'edificio ultimato e perfettamente funzionante.

Il progetto definitivo presentato in sede di gara, e successivamente quello esecutivo dovranno essere sviluppati nel rispetto ed in coerenza con i documenti a base di gara e con quanto specificato nel Disciplinare di Gara, con la possibilità di proporre soluzioni alternative che offrano una migliore qualità architettonica e ambientale, nonché l'ottimizzazione degli spazi e dei percorsi.

I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali e i prodotti previsti devono essere conformi alle regole tecniche. In particolare il progetto dovrà tenere conto del quadro normativo regolamentare dei requisiti minimi per l'accreditamento istituzionale, tuttora in evoluzione, avviato in ambito regionale con il D.A. 29 giugno 1998 che ha dato avvio al processo di verifica e validazione e che, con l'adozione della L.R. 10/2006 e della DGR 25/29 del 1.07.2010 e ss.mm.ii., rendono oggi possibile definire i requisiti generali e specifici per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie operanti nella regione Sardegna.

Il progetto definitivo offerto in gara dall'aggiudicatario, ed il successivo progetto esecutivo, restano di proprietà della Stazione Appaltante, la quale può successivamente introdurre o farvi introdurre tutte le variazioni ed aggiunte che ritenga necessarie, così come farne copie, integrali o per estratto, elaborarne i contenuti, utilizzare gli elaborati per pubblicazioni, senza che il progettista possa sollevare eccezioni di sorta. Restano altresì nella proprietà materiale e legale della Stazione Appaltante, gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dal progettista nell'ambito dell'incarico affidato dall'Appaltatore per la realizzazione della nuova struttura sanitaria in oggetto.

L'importo stabilito quale base di gara ammonta a € 3.716.501,25 oltre IVA, comprensivi di € 167.750,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 193.751,25 stimati per la progettazione definitiva ed esecutiva, come meglio specificato nell'elaborato Calcolo Sommario della Spesa e nel Quadro Economico di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, ai sensi dell'art. 53 comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS, LABORATORIO ANALISI, SALE MORTUARIE, SPOGLIATOI PERSONALE, CENTRO PRELIEVI E DONAZIONI, MEDICINA", nonché il successivo adeguamento dello stesso sia alle modifiche che saranno eventualmente evidenziate in sede di validazione del progetto definitivo, sia alle osservazioni e alle modifiche e richieste formulate dai soggetti titolari al rilascio delle autorizzazioni di legge.

I lavori sono appaltati a corpo alle condizioni del presente capitolato.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il progetto proposto dall'offerente dovrà svilupparsi in modo da assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative. Come riportato nella relazione illustrativa del progetto preliminare, i lavori in appalto trovano ubicazione nelle aree di pertinenza del P.O. CTO di Iglesias, nella piena ed incondizionata disponibilità delle aree da utilizzare della ASL 7 Carbonia.

La soluzione progettuale è quella necessaria per giungere a definire le seguenti caratteristiche: i requisiti generali, strutturali ed impiantistici previsti dalla normativa di riferimento preordinata all'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie operanti nel territorio regionale (D.A.I.S. 29.06.1998, n. 1957/3° Serv. e D.G.R. 34/25 del 18.10.2010, 47/42 del 30.12.2010 e 47/43 del 30.12.2010).

Il presidio C.T.O. è costituito da un corpo di fabbrica piuttosto articolato che comprende un nucleo originario, il cosiddetto "corpo centrale" al quale, nel tempo, si sono aggiunti il corpo in ampliamento sulla via Pintus, il corpo retrostante dedicato alla palestra e fisioterapia, ed il più recente corpo in ampliamento sul retro del presidio. L'edificio principale, che ospita l'attività ospedaliera vera e propria, è articolato, in senso verticale, su quattro livelli. Gli interventi previsti nell'affidamento che segue si concentrano al piano definito "sottolivello" della porzione di fabbricato del nuovo corpo in ampliamento, al piano terra sull'ala sinistra del corpo principale e in continuo la restante rivolta verso la via Pintus, al piano primo sull'ala destra del corpo principale, nella recinzione perimetrale dell'intero presidio. Superiormente alle zone di lavoro ci sono altri locali attualmente in uso ad altri reparti.

Le zone in appalto sono completate al rustico, ad eccezione di una parte del piano terra sulla via Pintus, dove attualmente si trovano gli spogliatoi del personale, con la presenza di alcune parti impiantistiche che necessitano di accertamento. Il progetto prevede la revisione di queste strutture, con alcune demolizioni e ricostruzioni che consentiranno la migliore funzionalità dei collegamenti tra i reparti.

ART. 3 - FINANZIAMENTO DELL'APPALTO

L'intervento è finanziato con i fondi della Regione Autonoma della Sardegna, linea di investimento "Fondi di sviluppo e Coesione FSC 2007 – 2013", in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n°33/2 del 31/07/2012, che assegna risorse finanziarie pari a complessivi € 17.500.000,00, che la ASL 7 Carbonia assegna, nella misura di € 15.000.000,00, al completamento del P.O. CTO di Iglesias, in particolare per il codice intervento ASL 7 93-12-22E, pari ad € 4.518.420,70.

La copertura finanziaria della spesa di € 4.518.420,70 prevista per l'intervento oggetto del presente appalto, rientra all'interno dell'investimento di € 15.000.000,00, accantonata per la realizzazione dei nuovi reparti del presidio.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori, della progettazione esecutiva e degli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 4.518.420,70 e risulta così composto:

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO		
A	LAVORI E PROGETTAZIONE	IMPORTO
A1	LAVORI A CORPO – OPERE EDILI (OG 1)	€ 1.820.000,00
A2	LAVORI A CORPO – IMPIANTISTICA (OG 11)	€ 1.535.000,00
A3	IMPORTO A CORPO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI PER LA SICUREZZA	€ 167.750,00
	IMPORTO LAVORI	€ 3.522.750,00
	IMPORTO SERVIZI DI INGEGNERIA e INARCASSA	€ 193.751,25
	IMPORTO APPALTO	€ 3.716.501,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI	€ 185.000,00
B2	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	€ 15.000,00
B3	SPESE TECNICHE (ART. 90 E 92 DEL CODICE)	€ 75.000,00
B4	ONERI DI ALLACCIAMENTO	€ 5.000,00
B5	ACCANTONAMENTO (ART. 133 DEL CODICE)	€ 78.000,00
B6	EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI AGGIUDICATRICI	€ 25.000,00
B7	IVA SUI LAVORI (10%)	€ 370.775,00
B8	IVA SU ALTRO (22%)	€ 42.625,28
B9	SPESE DI PUBBLICITA'	€ 5.000,00
B10	ARROTONDAMENTO	€ 519,17
	SOMMANO	€ 801.919,45
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 4.518.420,70

L'importo dei lavori risulta articolato secondo l'indicazione percentuale riportata nel computo di progetto preliminare che qui si intende integralmente richiamato.

L'importo delle opere da realizzare in appalto sarà quello risultante dall'offerta del concorrente aggiudicatario, che verrà individuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i..

Tutti i lavori sono da compensare con il criterio "a corpo" e sono tutti quelli identificati nel progetto definitivo presentato nell'offerta e sviluppati nel successivo progetto esecutivo ricavabili dai disegni allegati allo stesso e riferibili al quadro riepilogativo dei lavori di cui sopra e dettagliati in categorie riportate all'articolo successivo.

Le quantità riportate negli elaborati illustrativi del Progetto Preliminare, hanno carattere esemplificativo, in quanto riferite a schemi grafici di progetto come richiamato dall'art. 17 e succ. (Documenti componenti il Progetto Preliminare) del D.P.R 207/2010 e smi., ed evidenziano i

bisogni aziendali per i quali l'operatore economico deve proporre una soluzione progettuale.

L'offerta economica per la realizzazione dei lavori si intende fissa ed invariabile, senza che l'Impresa possa successivamente invocare alcuna verifica sulla misura di detti lavori o sul valore attribuito alla qualità delle opere o provviste, in quanto la progettazione di riferimento risulta essere quella presentata dal concorrente in sede di offerta, eventualmente adeguata, come già sopra illustrato, in sede di validazione per la stesura del progetto esecutivo redatto dallo stesso offerente.

Nel corrispettivo a corpo per l'esecuzione dei lavori, indicato e sottoscritto nell'offerta, si intende compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta e funzionante, a perfetta regola d'arte, sotto le condizioni stabilite dagli atti contrattuali.

Rimane, comunque, confermata la facoltà della Stazione Appaltante, prevista dall'art. 134 del D.lgs. n. 163/2006 (recesso "del contratto e valutazione del decimo") nonché quella di cui all'Art. 132 del D.Lgs n. 163/2006 e dell'art. 162 del D.P.R. n. 207/2010 ("diminuzione dei lavori"), di ordinare la riduzione o l'aumento dei lavori nel limite di un quinto dell'importo di contratto. Nei casi di cui sopra l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta eccedente quanto previsto negli stessi articoli.

L'importo netto dell'affidamento sarà quello derivante dall'offerta del concorrente aggiudicatario e comporterà una corrispondente modificazione degli importi di cui al precedente quadro dei lavori.

ART. 5 - CATEGORIE DEI LAVORI e QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI

L'Appaltatore potrà eseguire i lavori in proprio, purché in possesso di idonea ed adeguata qualificazione, ovvero attraverso imprese terze in possesso di idonea ed adeguata qualificazione per le categorie generali e speciali di cui è composta l'opera.

Gli importi delle predette categorie potranno variare in relazione ai contenuti dell'offerta presentata dal concorrente aggiudicatario.

Ai sensi del Regolamento di esecuzione ed attuazione dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono così classificati:

Categoria	Importo in € compreso oneri per la sicurezza	Acronimo	Classifica SOA	% di incidenza	Qualifica obbligatoria
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 1.911.000,00	OG1	IV	54,2%	SI
IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 1.611.750,00	OG11	III-bis	45,8%	SI
TOTALE	€ 3.522.750,00				

Categorie prevalente: OG1 di importo pari ad € 1.911.000,00 , classifica IV, subappaltabile o affidabile a cottimo nella misura del 30% (art. 37, comma 11 D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art.

107 del D.P.R. n. 207/2010)

Categoria scorporabile: OG11 di importo pari ad € 1.611.750,00 classifica III-bis, subappaltabile nella misura non superiore al 30% (art. 118 D.lgs. n. 163/2006 ed s.m.i. ed art. 170 D.P.R. n. 207/2010 ed s.m.i.);

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare per lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Si precisa altresì che al concorrente non è richiesto il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore sottoporrà alla ASL 7 Carbonia una dettagliata relazione attestante l'idonea ed adeguata qualificazione dei subappaltatori prescelti, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 207/2010 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'eventuale affidamento dei subappalti ad imprese non idonee, costituisce uno specifico inadempimento contrattuale, e deve essere immediatamente interrotto o ridotto a totale carico dell'Appaltatore.

Tutti i subappaltatori dovranno essere sottoposti, prima dell'inizio dei lavori, alle verifiche antimafia previste dalla normativa vigente.

Si precisa che l'offerente dovrà essere in possesso dell'attestato di qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione in corso di validità rilasciato da una SOA autorizzata per classifica sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori, della sicurezza e della progettazione, oppure potrà associarsi, così come previsto all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, oppure potrà avvalersi, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 53, comma 3, del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., di un progettista, sia esso persona fisica o giuridica, qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo in possesso dei requisiti di progettazione, previsti dal Disciplinare di Gara.

ART. 6 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL'APPALTO

Fanno parte integrante dell'Appalto:

- il presente Capitolato Speciale descrittivo prestazionale, che costituisce allegato allo schema di contratto ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con la precisazione che per quanto non espressamente menzionato nel presente capitolato, si intende richiamata la vigente normativa relativa agli appalti pubblici di lavori e forniture, che non si allega per brevità, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/06 e di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ma le cui norme l'Appaltatore è tenuto ad osservare;

- lo Schema di Contratto ai sensi dell'art. 17, comma 3, punto c) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- tutti gli elaborati facenti parte del progetto preliminare approvato dalla ASL 7 Carbonia,
- tutti gli elaborati facenti parte del progetto definitivo presentato in sede di offerta dall'aggiudicatario.

ART. 7 - PROGETTAZIONE

A) Il progetto definitivo

Il concorrente dovrà produrre, quale documento costituente la documentazione tecnica degli elaborati di gara, il Progetto Definitivo, di cui al titolo II, capo I, sezione terza, artt. 24 e segg. del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., completo in ogni sua parte di tavole progettuali, di relazioni, calcoli, computi, analisi, stime e capitoli.

Il Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico, di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà essere redatto sulla base del Prezziario Regionale vigente al momento della pubblicazione del Bando di Gara, e ciascuna voce costituente tale computo dovrà essere individuata con lo specifico codice alfa numerico e con la relativa descrizione.

Dovrà essere inoltre riportata la specificazione delle qualità e del prezzo unitario, mentre non dovrà essere indicato il risultante importo attribuibile a ciascuna voce, in quanto l'appalto è inteso "a corpo" e quindi con offerta unica, fissa ed invariabile.

Questo progetto dovrà garantire il rispetto della vigente legislazione di cui al D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., del vigente strumento urbanistico e dei Regolamenti Comunali della Città di Iglesias, la legge e la conformità con le disposizioni di sicurezza antincendio per il rilascio del parere favorevole da parte dei VV.FF, nonché il rispetto dei parametri di accreditamento delle strutture sanitarie e delle prescrizioni igieniche di cui al D.A.I.S. 29.06.1998, n. 1957/3° Serv. e D.G.R. 34/25 del 18.10.2010, 47/42 del 30.12.2010 e 47/43 del 30.12.2010.

Il progetto definitivo presentato dall'operatore economico risultato aggiudicatario, previo l'esame dei contenuti effettuato in sede della validazione del progetto ai sensi dell'artt. 52 e segg. del D.P.R. n. 207/2010, dovrà essere inviato dall'appaltatore agli enti preposti per le autorizzazioni di legge (VV.FF., Ufficio Urbanistica comunale, ecc.), all'ottenimento delle quali la Direzione Aziendale della ASL 7 Carbonia provvederà all'approvazione.

Il concorrente aggiudicatario inoltre, a seguito di richiesta del Responsabile del Procedimento, dovrà produrre in formato DWG e copia cartacea il fascicolo degli elaborati progettuali, aggiornati a seguito delle indicazioni ricevute dai competenti uffici Comunali, Vigili del Fuoco, A.S.L. Ecc., per la formalizzazione delle autorizzazioni e dei permessi di competenza.

Nell'ambito dei documenti facenti parte del Progetto Definitivo presentato in sede di offerta tecnica non devono essere riportate indicazioni recanti elementi che possono far emergere il tempo previsto dall'offerente per l'esecuzione dell'opera ed il costo complessivo della stessa.

B) Il progetto esecutivo

A seguito della stipula del Contratto di Appalto, successivamente alla approvazione del Progetto Definitivo da parte della Direzione Aziendale, dovrà essere redatta la progettazione esecutiva. Il tempo contrattuale di progettazione sarà quello indicato dall'appaltatore nell'offerta economica.

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni previste nel progetto Definitivo costituente offerta tecnica approvato successivamente all'aggiudicazione; il progetto esecutivo definisce compiutamente in ogni particolare architettonico, strutturale ed

impiantistico l'intervento da realizzare.

Restano esclusi, da questa fase di progettazione esecutiva, gli eventuali progetti costruttivi, per i quali si demanda al Direttore dei Lavori la facoltà di richiederne la redazione a fronte di specifiche esigenze realizzative, i piani operativi di cantiere, ed i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e gli elaborati grafici relativi alle opere provvisorie della sicurezza che, di volta in volta, il Responsabile della Sicurezza in fase Esecuzione richiederà a suo insindacabile giudizio.

Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo approvato, nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di Conferenza di Servizi.

Il progetto esecutivo è composto dai documenti di cui agli artt. 33 e segg. del D.P.R. n. 207/2010 Titolo II Capo I sezione IV.

Il progetto esecutivo, da fornirsi anche su supporto informatico, dovrà essere completato con rendering/viste prospettiche.

7.1 - Criteri generali di progettazione

Il progetto definitivo offerto in gara e successivamente il progetto esecutivo dovranno essere sviluppati nel rispetto ed in coerenza con i documenti a base di gara e con quanto specificato nel Disciplinare di Gara, con il Progetto Preliminare e con la relativa Relazione Tecnica Generale, ma con la possibilità di proporre soluzioni alternative che offrano una migliore qualità architettonica e ambientale, nonché l'ottimizzazione degli spazi e dei percorsi.

Tutti gli elaborati dei progetti definitivo ed esecutivo dovranno essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi.

Tutti gli elaborati del progetto definitivo offerto in sede di gara, costituenti l'offerta tecnica, oltre che in formato cartaceo dovranno essere presentati anche su supporto informatico (formato Adobe Reader .pdf) non editabile e non dovranno riportare specificazioni riconducibili al prezzo o al tempo offerto.

Tutti gli elaborati dell'aggiudicatario, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, così come in caso di eventuale variante, devono essere forniti alla Stazione Appaltante, oltre che in formato cartaceo, anche su supporto informatico (formato Autocad .dwg) modificabile; lo stesso obbligo sussiste per la documentazione in altro modo prodotta nell'ambito della progettazione.

7.2 - Elementi prestazionali - costruttivi e strutturali

Il progetto dovrà essere conforme ai criteri di accreditamento vigenti nella Regione Sardegna in forza del D.A.I.S. 29.06.1998, n. 1957/3° Serv. e D.G.R. 34/25 del 18.10.2010, 47/42 del 30.12.2010 e 47/43 del 30.12.2010, e ai provvedimenti ad essi riconducibili.

I requisiti prestazionali generali e specifici trovano luogo nella Relazione Tecnica Generale del presente Progetto Preliminare che si intendono qui richiamati.

7.3 – Elementi prestazionali degli impianti

Tutti gli impianti previsti nella nuova struttura dovranno essere conformi alle normative vigenti relative alla sicurezza ed alla corretta installazione (UNI CEI) ed essere di ottima qualità

al fine di garantire il mantenimento della funzionalità nel tempo e la loro facilità di manutenzione.

Le caratteristiche costruttive e prestazionali trovano illustrazione nella Relazione Tecnica Generale del presente Progetto Preliminare che si intendono qui richiamati.

7.4- Requisiti tecnici

I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali e i prodotti previsti devono essere conformi alle regole tecniche di cui alle vigenti disposizioni di legge; le relative relazioni tecniche devono indicare la normativa applicata.

7.5 - Normativa tecnica di riferimento

L'appalto deve essere eseguito nel pieno rispetto delle leggi e disposizioni vigenti in materia; in particolare, si richiamano le seguenti normative:

- a) D.C.G. 20 luglio 1939 "Approvazione delle istruzioni per le costruzioni ospedaliere";
- b) Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.13 011 del 22 settembre 1974 "Requisiti fisicotecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere. Proprietà termiche, idrometriche, di ventilazione e di illuminazione";
- c) D.P.R. 14 gennaio 1997 (decreto Bindi) "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
- d) D.A. 29 giugno 1998 ed alla DGR 25/29 del 1.07.2010 contenente "i requisiti e gli indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie operanti nella Regione Sardegna".
- e) D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";
- f) D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- g) D.P.R. n. 254 del 15 settembre 2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge n. 179 del 31 luglio 2002";
- h) D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- i) L. n. 179 del del 31/07/2002 e successivo Regolamento D.P.R. n. 254 del 15/07/2003;
- l) D.M. del 18 settembre 2002 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private";
- m) D.Lgs. n. 155 del 26 maggio 1997 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari";
- n) Legge n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- o) D.M. Del 19 marzo 2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al D.M. del 18 settembre 2002.

L'appalto, inoltre, deve essere eseguito in osservanza:

a) di tutte le successive disposizioni legislative e regolamentari, modificative ed integrative, delle norme precedentemente richiamate;

b) di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici ancorché non espressamente citate;

c) di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici che dovessero entrare in vigore successivamente all'affidamento dell'incarico, nonché di tutte le relative modifiche ed integrazioni;

d) delle vigenti norme tecniche, C.N.R., U.N.I., C.E.I., U.N.I. – C.I.G., U.N.E.L., ecc., anche se non espressamente richiamate, e delle ulteriori normative particolari e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che entreranno in vigore successivamente all'assegnazione del presente incarico,

e) degli standard di sicurezza previsti dall'INAIL(ex I.S.P.E.S.L.) per le strutture sanitarie.

La ASL 7 Carbonia, in materia di Lavori Pubblici e della Sicurezza, applica tutte le norme imperative vigenti ancorché non espressamente citate e quelle che entreranno in vigore successivamente all'affidamento dell'incarico.

Nell'esecuzione delle prestazioni progettuali il progettista deve considerare quanto evidenziato nei commi precedenti e quant'altro, ancorché non espressamente citato, costituisca norma di riferimento tecnico per i lavori pubblici, con particolare riguardo alle norme tecniche applicabili alla tipologia di opera oggetto della progettazione.

7.6 - Atti di assenso e approvazioni – Conferenza di Servizi

a) Rimangono a carico dell'aggiudicatario tutte le incombenze relative alle richieste atte all'ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza di soggetti diversi dall'Azienda Sanitaria n° 7 Carbonia (Organismi, Enti, Autorità ecc.).

b) Il progettista è obbligato ad apportare alla progettazione definitiva, con successivo adeguamento della progettazione esecutiva, tutte le varianti e le modifiche richieste, suggerite o prescritte in relazione agli atti di assenso di cui alla lettera a), e quelle scaturite in sede di eventuale conferenza di servizi.

c) La prestazione progettuale relativa al progetto definitivo comprende tutti gli adempimenti tecnici, comprese relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, utili alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, ovvero di deposito di denunce di inizio attività o altri adempimenti simili, anche presso amministrazioni ed enti diversi.

d) La prestazione progettuale comprende altresì tutti gli adempimenti di cui ai commi a) e b), eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e l'approvazione del progetto in ambito di conferenza di servizi, nonché la partecipazione personale o tramite propri associati alla stessa conferenza.

e) Nel progetto esecutivo sono comprese le prestazioni relative alla redazione e

presentazione della relazione che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche, nonché di una relazione che attesti la conformità alle disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 21, comma 1, del D.P.R. n. 503 24 luglio 1996. Il progetto, da fornirsi anche su supporto informatico, verrà completato con rendering/viste prospettiche.

ART. 8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del richiamato D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e art. 120 del D.P.R. 207/2010.

I progetti definitivi dei partecipanti ammessi alla gara di appalto, per poter ottenere l'accredito dei punteggi di merito della valutazione qualitativa e quantitativa, devono essere completi, seppur con le deroghe che la specificità della progettazione – offerta tecnica impone/ammette, in ogni suo componente così come previsto dagli artt. 24 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, e conformi alle Norme Edificatorie vigenti della Città di Iglesias, per le quali possono essere ammesse deroghe, nel rispetto dei contenuti di cui al D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. .

Gli elementi di valutazione del progetto definitivo sono quelli indicati nel Disciplinare di Gara e nei documenti predisposti dall'ASL 7 Carbonia per giungere all'affidamento del contratto.

La Commissione porterà a compimento i lavori di valutazione dell'offerta tecnica considerando l'organizzazione e il coordinamento degli elementi che costituiscono l'insieme degli spazi di attività, di cura e di mobilità (costituenti aree omogeneamente organizzate), nell'ottica di umanizzazione dei singoli ambienti (quali ambulatori, laboratori, locali per attività di supporto e/o di lavoro o attività di assistenza, spazi connettivi e di transito, ecc.) cercando, nell'ambito delle proposte pervenute, l'ottimizzazione dei componenti impiantistici (elettrici, condizionamento, monitoraggio ambientale, etc.). L'offerta tecnica dovrà illustrare l'organizzazione del processo costruttivo per la riduzione ottimale dei tempi, con particolare riferimento alla pianificazione delle relative fasi (oggetto di separata valutazione e per questo depurata da ogni riferimento temporale), attuando il coordinamento del layout lavorativo con quegli aspetti della sicurezza del cantiere incidenti sulle singole fasi attuative.

La valutazione dei progetti ammessi avverrà secondo i criteri previsti dall'art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 e mediante l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. :

- Per la valutazione dell'offerta economica (elemento "A") viene utilizzato il metodo di interpolazione lineare mediante l'utilizzo della formula specificata nel punto 7.1.3.1. del Disciplinare di Gara;
- Per la valutazione dell'offerta tecnica (elemento "B") viene utilizzato il metodo del confronto a coppie come meglio specificato nel punto 7.1.3.2. del Disciplinare di Gara;

- Per la valutazione dell'offerta del tempo di progettazione esecutiva (elemento "C") per ogni giorno in meno verrà attribuito 0,20 punti. Essendo il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dell'elemento "C" di 5 punti, la riduzione massima valutabile rimane stabilita di giorni 25 (venticinque), come meglio specificato nel punto 7.1.3.3. del Disciplinare di Gara;
- Per la valutazione dell'offerta del tempo di esecuzione dei lavori (elemento "D") per ogni giorno in meno verrà attribuito un punteggio pari a 0,1 punti. Essendo il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dell'elemento "D" di 5 punti, la riduzione massima del tempo di esecuzione dei lavori rimane stabilita di giorni 50 (cinquanta). come meglio specificato nel punto 7.1.3.4. del Disciplinare di Gara;

**PARTE
SECONDA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO DEI LAVORI**

ART. 9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI 'APPALTO

Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta l'Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto, di:

- aver esaminato il presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;
- aver esaminato tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto preliminare posto a base di gara, che fanno parte integrante e sostanziale dell'appalto, ritenendoli esaurienti e tali da consentire una ponderata formulazione della propria offerta;
- aver preso conoscenza delle opere oggetto dell'intervento;
- aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
- aver preso visione delle Prime indicazioni e Disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;
- aver attentamente visitato il luogo interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
- aver effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento dell'esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali di risulta anche in funzione delle lavorazioni adottate;
- aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area;
- avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- aver basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di escavazione e di movimentazione dei materiali quali il rischio di costituzione di discariche abusive, il rischio di inquinamento del suolo, inquinamento dell'aria e acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell'ambiente interno ed esterno);
- avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche

climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le discariche autorizzate di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel suo complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, né in fase di progetto esecutivo né durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.

ART. 10 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

La cauzione provvisoria, prescritta dal primo comma dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., è indicata nel Bando di Gara e dovrà prestarsi secondo le modalità previste dal citato art. 75 e dal disciplinare di gara, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando.

La cauzione definitiva prescritta dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., è stabilita nella somma pari al 10% dell'importo contrattuale. Si applicheranno gli incrementi della cauzione e le modalità di svincolo in corso d'opera previste dal predetto art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dal disciplinare di gara.

La mancata costituzione della garanzia prevista dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 123 del D.P.R. n. 207/2010).

Resta inteso che l'esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzia previste dalla normativa vigente (D.Lgs n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010), ed in particolare agli artt 75, 113, 129 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

La cauzione definitiva sarà restituita, ove nulla osti, dopo l'emissione del certificato di collaudo art. 229 D.P.R. 207/2010 ovvero decorsi dodici mesi dalla data certificata di ultimazione dei lavori (art. 123 del D.P.R. n. 207/2010).

ART. 11 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, redatta nelle forme previste dall' art. 129, comma 1, del, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. La somma assicurata per danni di esecuzione, secondo l'art. 125 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, è stabilita pari all'importo contrattuale. L'Appaltatore dovrà altresì stipulare, secondo l'art. 125 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, una polizza per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi il cui massimale è stabilito pari a € 500.000,00. Il progettista/progettisti, dovranno stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 111 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 269 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, che dovrà avere il massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

ART. 12 - CONSEGNA DEI LAVORI

Dopo la stipula del contratto e l'approvazione del progetto esecutivo, con le integrazioni eventualmente richieste, da parte della Stazione Appaltante, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 153 e segg. del D.P.R. n. 207/2010.

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dei lavori in accordo alle previsioni del programma esecutivo di cui al successivo art. 14 del presente capitolato.

Dell'operazione di consegna verrà redatto verbale in contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. n. 207/2010.

Dalla data del verbale decorre il tempo utile per i successivi adempimenti contrattuali previsti nel C.S.A.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Qualora si proceda per consegne parziali (artt. 153 e 154 del D.P.R. n. 207/2010), con verbali parziali provvisori, l'Appaltatore dovrà iniziare i lavori frazionatamente per le parti già consegnate. In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori un programma di esecuzione dei lavori che consenta la realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili disponibili.

Il termine di ultimazione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna e, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna parziale (art. 159 del D.P.R. n. 207/2010).

All'atto della consegna, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la piena sussistenza di tutte le condizioni di legge per procedere all'esecuzione dei lavori, ed in particolare dovrà attestare la piena disponibilità delle relative aree di sedime e la compatibilità dell'avvio dei lavori con il programma di rimozione delle eventuali interferenze note.

Con la sottoscrizione del processo verbale di consegna lavori l'Appaltatore accetta, insieme con le condizioni e circostanze richiamate in particolare nell'art. 154 su citato, che lo stato delle aree è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

In ogni caso con la consegna dei lavori l'Appaltatore rimane obbligato alla assunzione di tutti gli oneri che dovessero derivare da eventuali ritardi nella eliminazione o spostamento di interferenze o sottoservizi ovvero nella acquisizione delle aree necessarie all'esecuzione della maggior parte dei lavori, ove queste non si rivelino pregiudizievoli per l'esecuzione della maggior parte dei lavori.

ART. 13 - PIANO DELLA SICUREZZA

Per l'appalto in oggetto la Stazione Appaltante, in ottemperanza all'art. 17 comma 1 lett. f, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed ai contenuti del DLgs n. 81/2008 e s.m.i., ha provveduto a redigere “ le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza”, i cui costi sono individuati e determinati nell'art. 4, a seguito del quale il concorrente, contestualmente alla predisposizione del progetto definitivo, dovrà stilare l'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni in materia di sicurezza di cui all'art. 24, comma 2, lett. n, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., da redigere in funzione delle scelte progettuali operate e alle relative responsabilità nella organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori.

In sede di redazione del progetto esecutivo l'Appaltatore dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del DLgs. 81/2008 e art. 33, comma 1, lett. f del D.P.R. n. 207/2010.

E' facoltà del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, nominato dalla Stazione Appaltante, presentare all'Appaltatore e al Responsabile del Procedimento eventuali integrazioni e/o modifiche al Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui sopra, ove egli ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza ed organizzazione, restando ogni onere aggiuntivo a esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e al Responsabile del Procedimento, prima della consegna definitiva dei lavori, il Piano di Sicurezza e Coordinamento adeguato, nonché il Piano Operativo di Sicurezza attinente alle proprie scelte autonome e alle relative responsabilità nella organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, che sarà considerato come piano complementare di dettaglio del “Piano della Sicurezza e Coordinamento”. Tale Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione prima dell'inizio dei relativi lavori.

Tale piano dovrà essere redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Eventuali modifiche al Piano Operativo di Sicurezza, approvato e in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, potranno essere sottoposte preliminarmente all'approvazione del Responsabile del Procedimento e dovranno essere rese esecutive solo

dopo l'ordine dello stesso Responsabile del Procedimento.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

All'atto del processo verbale di consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza delle indagini progettuali, del "Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza," e dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire l'incolumità del personale proprio, dei subappaltatori, dei fornitori, dei lavoratori autonomi, nonché del personale di direzione lavori, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi delle norme vigenti, che qui si intendono integralmente riportate, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore dovrà inoltre mettere a disposizione di tutte gli operatori tecnici e maestranze autorizzate che accedono al cantiere (Direttore dei Lavori e personale dallo stesso dipendente, Organo di Collaudo, personale della Stazione Appaltante, operatori/personone nominativamente indicate ed autorizzate dal Direttore dei Lavori per ingressi temporanei, ogni altro visitatore che accede al cantiere) appropriati dispositivi di protezione individuale.

La Stazione Appaltante si riserva ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore ed alla Direzione Lavori circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Appaltatore, in tempo utile, il nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, che dovrà essere riportato nel cartello di cantiere, unitamente al nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione.

L'affidatario è tenuto, in particolare, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Resta inteso, comunque, che l'appaltatore in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili ha l'obbligo di ottemperare ai disposti contenuti nel DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in attuazione della Legge 3 agosto 2007, n. 123, anche se non espressamente richiamati in questo articolo, nonché a quanto potrà essere indicato dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione durante lo svolgimento dei lavori,

senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra e ciò con particolare riferimento alla compresenza di altre imprese nell'area di cantiere.

ART. 14 - PROGETTO ESECUTIVO E PIANO OPERATIVO DETTAGLIATO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Espletata la procedura di gara d'appalto con l'individuazione del Progetto Definitivo e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante, attraverso il Responsabile del Procedimento, provvederà alla validazione del progetto che, successivamente, acquisiti i pareri dagli enti autorizzatori (VV.FF., Ufficio Urbanistica comunale, ecc.) verrà sottoposto all'iter conclusivo della sua approvazione con Deliberazione del Direttore Generale.

La Stazione Appaltante procederà, nei termini di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs 163/2006, all'aggiudicazione definitiva della Gara d'Appalto, e stipulerà il contratto entro i successivi 60 gg., nel rispetto dell'art. 11 comma 9 del citato decreto. Ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D. Lgs. 163/06, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Le eventuali modifiche da apportare al progetto definitivo, che verranno richieste nell'ambito della procedura di validazione, dovranno essere recepite a cura e spese dell'appaltatore entro 15 giorni dalla comunicazione inviata dal Responsabile del Procedimento per garantire l'adeguamento del progetto entro la scadenza della stipula del contratto o secondo le indicazioni impartite dal Responsabile del Procedimento stesso.

Ad ogni buon fine, le attività di verifica del progetto, sia definitivo che esecutivo, di cui al capo II del D.P.R. 207/2010, non determinano in alcun caso modifica dell'offerta economica dell'aggiudicatario. Le eventuali modifiche richieste in sede di verifica e validazione dei progetti, rimangono interamente a carico dell'aggiudicatario.

Con l'approvazione del progetto definitivo, decorre il tempo necessario per la progettazione esecutiva dichiarato in sede di gara.

Il progetto esecutivo presentato, che dovrà rispettare le indicazioni del progetto definitivo approvato, dovrà essere anch'esso sottoposto all'approvazione della stazione appaltante.

Dopo l'approvazione del progetto esecutivo, il Direttore dei Lavori provvederà alla consegna dei lavori ai sensi dell'art.153 del D.P.R. 207/2010 e seguenti.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010 prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa deve presentare un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, (WBS, Work Brakedown Structure), per l'esecuzione delle opere nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo e la durata di esecuzione nonché l'ammontare presunto degli importi, parziale, progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

I lavori dovranno essere realizzati in conformità al cronoprogramma di cui al Progetto Esecutivo allegato al contratto di appalto e al programma esecutivo, di cui sopra, debitamente approvato dal Direttore dei Lavori.

Il programma esecutivo di cui sopra dovrà essere redatto nel rispetto dei contenuti del

piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza, ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ne verificherà la corrispondenza e l'idoneità, in particolare per l'esecuzione delle opere provvisorie ed i relativi costi.

Entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti di cui sopra, il Direttore dei Lavori comunicherà all'aggiudicatario l'esito dell'esame e, qualora essi non abbiano conseguito l'approvazione, l'Impresa, entro i successivi 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive del Direttore dei Lavori.

Le modifiche richieste dal Direttore dei Lavori saranno a totale carico dell'aggiudicatario, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta.

Le proposte approvate dal Direttore dei Lavori, saranno impegnative per l'aggiudicatario, che dovrà rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

Ai sensi dell'art. 153 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 il Direttore dei Lavori, per cause e fatti imputabili all'Appaltatore stesso può richiederli di porre in atto azioni straordinarie e/o incrementare ulteriormente le prestazioni lavorative fuori dal normale orario di lavoro e/o oltre i normali giorni lavorativi/festivi e/o di operare su turni e/o di aumentare le consistenze di uomini e mezzi, caratteristiche e prestazioni degli impianti e delle attrezzature per l'esecuzione del lavoro, o tutte queste condizioni insieme, al fine di rispettare i termini contrattuali del cronoprogramma.

Ciò non costituisce in alcun modo pretesa per l'Appaltatore di compensi aggiuntivi né l'Appaltatore può opporsi.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, con le modalità e gli effetti stabiliti dall'art.136 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Tutti gli oneri e le spese derivanti da quanto sopra detto, oltre a quelli conseguenti all'ottenimento dei permessi, alla partecipazione ad incontri e riunione con personale dei vari Enti nonché per l'eventuale assistenza al personale dei vari Enti durante i lavori, sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 15 - DIREZIONE DEI LAVORI

L'attività di coordinamento, di direzione e di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'intervento verrà effettuata dal Direttore dei Lavori e dall'ufficio di direzione lavori, ai sensi degli artt. 147 e segg. del Titolo VIII, Capo I del D.P.R. n. 207/2010.

In particolare, il Direttore dei Lavori curerà che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Avrà inoltre la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'Ufficio di direzione dei lavori, nonché la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali.

Il Direttore dei Lavori, collaboratori e sottoposti opereranno sotto il diretto controllo del Responsabile del Procedimento che svolge tutti i compiti e le funzioni ad esso assegnati dalla legge e dagli atti contrattuali.

Il Responsabile del Procedimento potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche, ispezioni e chiedere copia di documenti.

Tutte le attività di controllo, verifica e monitoraggio delle opere, di competenza del Direttore dei Lavori, dovranno essere eseguite in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento qualora egli lo richieda in modo specifico.

ART. 16 - COMPORTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI OPERANTI NEL CANTIERE

Il personale che l'Appaltatore destinerà alla gestione del contratto e all'esecuzione dei lavori dovrà essere costantemente, per numero, qualità, esperienza e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste nei programmi e nei documenti contrattuali.

L'Appaltatore sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene l'osservanza delle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

La Stazione Appaltante avrà diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette ai lavori presso il proprio sito, in caso di comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza, con le disposizioni interne vigenti nell'area di cantiere.

Qualunque persona allontanata dovrà essere immediatamente sostituita da una debitamente esperta e competente. In tali casi, resta inteso che l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso né a proroghe sul programma dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante ritenga con giustificato motivo che il referente dell'Appaltatore o il suo sostituto non posseggano i necessari requisiti di idoneità, può chiederne la sostituzione, ferme restando le obbligazioni contrattuali dell'Appaltatore.

In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori deve modificare, sotto il punto di vista qualitativo e/o quantitativo, le sue previsioni iniziali relative alla manodopera.

Nell'esecuzione dei lavori, il personale dell'Appaltatore dovrà seguire le prescrizioni impartite, anche se verbalmente, dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede alla sospensione di ogni pagamento all'impresa appaltatrice sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo n. 676 del C.C. e secondo le indicazioni della Circ. Min. "Appalti di Opere Pubbliche" n. 26/2000 e secondo il principio di responsabilità solidale in materia di appalti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni e/o delle ritenute fiscali e/o contributi previdenziali dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Qualora gli importi così trattenuti non risultino in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si riserva di operare le trattenute di somme sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione fino alla concorrenza del debito dell'Appaltatore.

In ogni momento il Direttore dei Lavori, o suo diretto delegato, e per suo tramite, il Responsabile del Procedimento possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, l'Appaltatore è obbligato a dotare di idonei cartellini identificativi, da tenere sempre ben esposti, completi di foto, numero di matricola, Impresa, nome e cognome, tutto il personale avente accesso alle aree di cantiere, ivi compresi personale affidatario, subaffidatario, fornitori, conducenti di automezzi, e personale impiegato in attività subordinate e temporanee. Per questi ultimi è possibile utilizzare cartellini identificativi provvisori, non dotati di foto, ma riportanti comunque in maniera evidente gli estremi e la qualifica della persona addetta ai lavori.

L'Appaltatore è altresì tenuto a far osservare le norme del presente articolo, anche agli eventuali fornitori, subaffidatari, ecc. nei confronti del loro personale dipendente.

L'Appaltatore, ove la Stazione Appaltante lo richieda, deve dimostrare di avere adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che la mancata richiesta da parte della Stazione Appaltante non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

ART. 17 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Nessuna variazione o addizione al progetto esecutivo approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dagli organi competenti della Stazione Appaltante..

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 132 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., e nel rispetto delle modalità riportate negli artt. 161, 162, 163 del D.P.R. n. 207/2010.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore alla percentuale indicata nell'art. 132, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. delle categorie di lavori di appalto (al netto del ribasso offerto) e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

L'Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo quindi nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione Appaltante.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l'Appaltatore originario ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti, riconosciuti utili dalla Stazione Appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. La risoluzione anticipata del contratto per le cause sopra citate comporta da parte dell'Appaltatore il riconoscimento dei costi che la Stazione Appaltante dovrà affrontare, così come richiamato dall'art. 146 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la Stazione Appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all'Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito Verbale di Concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.

ART.18 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione della Stazione Appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. (da coordinare con la disciplina di cui all'art. 35, commi dal 28 al 33, L. n. 248/06).

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine speciale stabiliti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nella misura necessaria ad eseguire le lavorazioni in subappalto.

L'autorizzazione è comunque subordinata al positivo espletamento degli accertamenti previsti dal D.P.R. n. 252/98 e dell' art. 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., tenendo conto che il Responsabile del Procedimento è il responsabile dei lavori cui compete la responsabilità della verifica dell'idoneità tecnica professionale dell'impresa affidataria.

I lavori o le parti di opera per le quali potrà essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente quelle indicate nell'apposita dichiarazione in sede di gara.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto.

Il subappalto non autorizzato costituisce inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei singoli contratti di subappalto devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del Cod. Civ. i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico contratto.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvedono, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

ART. 19 - ATTIVITA' INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA'

L'affidamento dei lavori all'Appaltatore e gli affidamenti (e sub affidamenti) del medesimo verso altri soggetti in possesso dei requisiti di legge, sono sottoposti all'osservanza delle prescrizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e alle verifiche previste in materia di lavori pubblici.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Società Appaltante ogni informazione relativa ad: affidamenti, subaffidamenti, forniture, noli a caldo e noli a freddo, contratti di consulenza, contratti di sorveglianza ecc.

L'Impresa dovrà sviluppare una procedura per il controllo degli accessi al cantiere che preveda la registrazione giornaliera del personale di ogni impresa presente in cantiere.

Sono, inoltre, a totale carico dell'Appaltatore: la vigilanza e la guardiania del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna, la custodia di tutti i materiali, impianti, e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore o di altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione. Tale vigilanza dovrà essere estesa anche ai periodi di eventuale sospensione dei lavori, ai periodi di inattività per le festività e al periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e il collaudo.

ART. 20 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato, nonché nel disciplinare di gara e nel contratto, sono a carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo dell'appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e gli obblighi di seguito riportati e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera:

- 1) Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori.
- 2) Il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere.
- 3) Il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro formazione, organizzazione e coordinamento.
- 4) Gli oneri derivanti dall'impiego dei macchinari di qualsiasi genere nel numero e con le caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione delle opere.
- 5) Le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento alle recinzioni, agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori e alla loro illuminazione e sorveglianza.
- 6) Le spese per l'uso e la manutenzione delle aree di servizio anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, per l'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, piani di lavoro, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici e docce, incluso

riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadri elettrici, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia.

7) Il progetto dell'organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle vie d'accesso, ai varchi d'ingresso pedonali e carrai, all'ubicazioni dei baraccamenti, dei magazzini, dei depositi, dei mezzi d'opera, ecc. Tale progetto dovrà essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e degli altri elaborati tecnici del progetto.

8) Le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni al cantiere ed alle opere realizzate o in realizzazione.

9) La fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori.

10) La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno eventualmente richiesti dal Direttore dei Lavori.

11) Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali eventualmente interessati dai lavori, ove il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele.

12) L'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che il Direttore dei Lavori e/o il Responsabile del Procedimento riterrà necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988.

13) Il completamento della picchettazione del tracciato, prima dell'inizio dei lavori oggetto di affidamento, mediante l'indicazione con opportune modine dei limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza, alla inclinazione delle scarpe, alle cunette e ai fossi esistenti e previsti; il tracciamento di tutte le opere; la conservazione del picchetti e delle modine nonché dei riferimenti relativi alla contabilità e dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna; il loro preventivo spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo di fabbrica o da opere d'arte, fino al collaudo provvisorio.

14) Tutta l'assistenza e il supporto tecnico e operativo necessari al fine di agevolare gli interventi per la risoluzione/rimozione delle interferenze, di competenza della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è tenuto inoltre a indagare, su tutta la superficie interessata dall'opera, la presenza di linee elettriche e telefoniche aeree e/o sotterranee, di condutture di gas medicali, di acqua potabile, canali o fognature, nonché la presenza di siti inquinati e discariche abusive. Qualora dovessero rilevarsi ulteriori interferenze durante l'esecuzione dei lavori, rispetto a quelle individuate nel progetto esecutivo e costruttivo, queste dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante che procederà per quanto di competenza come per le interferenze già segnalate. L'Appaltatore è inoltre tenuto ad adeguare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 26 comma 2 lett. B) e s.m.i. il proprio P.O.S., in funzione della presenza delle imprese esterne impegnate nella risoluzione delle interferenze. Tale P.O.S./ D.U.V.R.I. dovrà essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione prima dell'inizio dei

relativi lavori. Nulla potrà essere richiesto dall'Appaltatore per la contestuale presenza in cantiere di altre imprese.

15) Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto, ma ritenute necessarie dal Direttore dei Lavori, o dall'organo di Collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Restano a carico dell'Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso il laboratorio di cantiere o presso altri laboratori ufficiali indicati dal Direttore dei Lavori. E', altresì, onere dell'Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisorie ove occorranza, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato Speciale di Appalto. In definitiva, restano a carico della Stazione Appaltante le sole spese delle prove obbligatorie previste dalla normativa vigente (L. 1086/71 e s.m.i.) relativamente alle certificazioni ed oneri di laboratorio ufficiale scelto dalla stessa (art. 167 del D.P.R. n. 207/2010).

16) Gli oneri per l'installazione di laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali da impiegare per la realizzazione dell'opera.

17) Tutte le spese per l'arredamento, dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori, nonché le spese per i materiali ed il personale necessari al loro funzionamento.

18) Le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio/costruttivi. In particolare, l'Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio/costruttiva delle opere ed è pertanto obbligato, anche ai fini delle garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico l'esecuzione di tutte le opere per l'importo di contratto. L'Appaltatore affidatario è tenuto a riportare, completandoli, su supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite e comunque previste (as-built), oltre ad una copia masterizzata di tutta la documentazione tecnico contabile prodotta nel corso dei lavori. Alla Stazione Appaltante dovranno essere fornite, su supporto informatico, oltre ad una copia di tale documentazione anche immagini fotografiche delle lavorazioni e delle opere più rappresentative in corso d'opera e a lavori ultimati, nel numero e dimensioni richieste dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento.

19) Tutte le spese da sostenersi per le pratiche e gli allacciamenti alle reti esterne e ai pubblici servizi per il cantiere e le opere provvisorie. Rimarranno in carico alla Stazione Appaltante le richieste di fornitura di energia elettrica (allacciamenti, attivazioni, ecc.) e la stipula dei relativi contratti con l'Ente erogatore, per gli allacciamenti definitivi degli impianti realizzati dall'Impresa come da progetto approvato, alle reti esterne al cantiere. Resta però inteso che

eventuali costi, derivanti da consumi di energia elettrica nel periodo intercorrente tra l'allacciamento/attivazione definitiva e il collaudo delle opere, o comunque sino alla presa in consegna, che dovessero essere fatturati alla Stazione Appaltante dall'Ente erogatore, verranno imputati all'Impresa affidataria e detratti dal primo S.A.L. utile o dalla rata di saldo dei lavori.

20) Le spese per le certificazioni di accettazione degli impianti e relativi componenti, nonché quelle necessarie per la messa in esercizio ed il collaudo degli stessi e per l'ottenimento dei previsti nulla osta da parte degli Enti competenti.

21) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie.

22) L'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o infrasettimanale a discrezione del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori. Nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi sul programma esecutivo dei lavori.

L'Appaltatore rimane altresì obbligato:

23) A mettere a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per l'esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo, con la sola esclusione delle spese relative alla certificazione ed agli oneri di laboratorio.

24) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni.

25) Ad assicurare in ogni momento la viabilità nei tratti di strada in esercizio interessati dalle opere in appalto, fatto salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Ente gestore.

26) Resta a carico dell'Appaltatore ogni e qualsiasi onere, non compreso nei lavori affidati, derivante dal rispetto delle prescrizioni suddette, ivi compresi quello derivante dall'eventuale sospensione dei lavori.

27) Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'eventuale utilizzo d'aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dal Direttore dei Lavori, e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

28) Ad ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed accessoria anche se non espressamente qui indicata occorrente per la buona esecuzione dell'opera.

Resta altresì contrattualmente stabilito che l'Appaltatore:

29) Qualora provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruendo o

già costruite causino danni, lo stesso dovrà, a termine di legge, provvedere alla denuncia del sinistro all'Istituto Assicuratore e contemporaneamente dovrà informare il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento nonché collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause e dei danni.

30) Sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare guasti e danni avvenuti prima della consegna dell'opera, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010. L'Appaltatore rimane unico e solo responsabile della realizzazione delle opere e della loro buona riuscita.

31) Dovrà comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovrà essere persona idonea e abilitata, iscritta all'albo professionale, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive del Direttore dei Lavori in accordo con il Responsabile del Procedimento

32) Deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'affidamento, di soggetto idoneo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 145/2000. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, dovrà coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon ordine del cantiere secondo le previsioni dell'art. 6 del D.M. n. 145/2000. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. n. 145/2000, il Responsabile del Procedimento si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante

33) Dovrà mettere a disposizione, facendosi carico dei relativi costi di gestione, dei locali ad uso ufficio del Responsabile di Cantiere e Direttore Tecnico, cui deve essere consentito l'appoggio anche alla Direzione dei Lavori, completamente arredati, illuminati, dotati delle attrezzature logistiche e funzionali a seconda delle necessità di lavoro. Detti locali, che saranno ubicati nei pressi del cantiere di lavoro, dovranno esser dotati di telefono, cancelleria, computers (dotati di idonei programmi operativi e connessione Internet), stampanti multifunzione (stampante, fax, scanner), plotter, macchina fotografica digitale.

34) E' obbligato a collocare idonee tabelle informative, conformi alla normativa vigente, di dimensioni minime cm 200 x 150, in prossimità della testata di ingresso del cantiere previsto in progetto. Dovrà provvedere alla loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori. L'Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi incidente e danno all'incolumità e salute che possa causarsi a tutti coloro sono legittimamente presenti entro l'area di cantiere, sollevando completamente da qualsiasi responsabilità la Stazione Appaltante per ogni caso e circostanza nonché per le fattispecie di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. È inoltre obbligo dell'Appaltatore accertare, a sua cura e spese, anche la presenza di eventuali siti inquinati e discariche abusive. È inteso che nel caso di ritrovamenti le spese di

bonifica dei siti sono a carico della Stazione Appaltante. L'Appaltatore deve assicurare l'incolumità e la salute di tutte le persone addette o con accesso ai lavori secondo le norme e leggi vigenti. Pertanto l'Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi incidente e danno alla incolumità e salute che possa causarsi a tutti coloro entro l'area di cantiere, manlevando completamente ASL 7 Carbonia per ogni caso e circostanza.

35) E' obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che potranno essere impartite dalle Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l'uso dei materiali infiammabili.

36) E' obbligato a munirsi del nullaosta all'esecuzione dei lavori degli Enti Gestori dei servizi che eventualmente si trovino nelle aree interessate e, qualora nella zona interessata dai lavori si trovino dei cavi telefonici o trasmissivi (coassiali o fibre ottiche), dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dagli Enti Gestori dei servizi affinché siano evitati danneggiamenti al cavo stesso.

37) E' obbligato, qualora le soluzioni progettuali individuate ne facciano sussistere l'esigenza, a far pervenire agli uffici geologici territoriali competenti, la relazione e la relativa documentazione prevista dalla Legge n. 464 del 04/08/1984 e s.m.i..

38) E' tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio.

39) E' tenuto a farsi carico delle spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere e del mantenimento dell'agibilità dello stesso e degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi. L'Appaltatore dovrà altresì farsi carico della pulizia dei pendii e della rimozione delle eventuali masse instabili. Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà provvedere nei termini indicati dal Direttore dei Lavori e comunque entro e non oltre 20 gg, alla messa in pristino delle aree comunque interessate dai cantieri e dalle aree di servizio. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica con particolare riferimento alla normativa in materia.

40) Deve consentire l'eventuale contemporanea esecuzione di lavori complementari condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento per i tempi e modi di esecuzione.

41) E' tenuto all'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del Direttore dei Lavori):

- di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante;

- di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non solleva l'Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto;

- di copia degli ordini (senza prezzi) trasmessi dall'Appaltatore per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi di costruzione o comunque richiesti dal Direttore dei Lavori;

- di tutte le informazioni necessarie per valutare la capacità dell'Appaltatore a mantenere gli obiettivi temporali contrattuali ;

- del report periodico di avanzamento lavori.

42) Ha l'obbligo della comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e dei mezzi operanti in cantiere da presentare al Direttore dei Lavori entro le ore 10 del giorno stesso.

43) Ha l'onere della comunicazione riepilogativa settimanale al Direttore dei Lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie:

- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;

- giorni in cui non si è lavorato e motivo;

- lavori eseguiti nella settimana;

- mezzi d'opera impiegati

Sono inoltre da considerarsi a carico dell'Appaltatore:

44) le spese e gli oneri tutti, a seguito di specifica richiesta del Direttore dei Lavori per la eventuale redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio e le relative campagne di monitoraggio per il rilevamento della qualità dell'aria, del rischio amianto ove presente, del rumore, delle vibrazioni, delle acque, dei fabbricati, del territorio.

I piani di monitoraggio redatti a cura e spese dell'Appaltatore dovranno essere sottoposti alla visione del Responsabile del Procedimento e all'approvazione dei vari Enti Tutori; tali piani di monitoraggio dovranno contenere tutte le informazioni sulla situazione esistente e tutte le modalità e cadenze temporali dei controlli di monitoraggio. Sono a carico dell'Appaltatore anche tutti gli oneri relativi allo stato di fatto dei fabbricati prossimi alla zona dei lavori o comunque che possano essere interessati di lavori stessi o dalle vibrazioni prodotte dalle lavorazioni.

L'appaltatore ha l'obbligo di redigere e modificare i piani di monitoraggio e la loro attuazione secondo le indicazioni/prescrizioni ricevute dal Responsabile del Procedimento e degli Enti tutori.

Ciò non costituisce per nessun motivo titolo per l'Appaltatore di richiedere indennizzi, sospensioni ed indennizzi per ritardi dei lavori o proroghe dei termini contrattuali.

La redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio non solleva l'impresa appaltatrice dalle sue responsabilità. Eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza

dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private restano a carico esclusivo dell'Impresa Appaltatrice sollevando da ogni responsabilità la Stazione Appaltante.

45) Gli oneri relativi alle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni nelle soglie previste dalla normativa vigente e comunque in modo da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi.

46) Le spese di passaggio e di occupazione temporanea sia di suolo pubblico sia privato al di fuori delle aree di cantiere; le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti; le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante.

Tutti gli oneri sopra specificati, nonché ogni altro onere, anche finanziario, necessario per l'espletamento delle prestazioni affidate si intendono compresi nell'importo per le spese generali incluso nei prezzi per i lavori a corpo, quali risultanti dall'offerta presentata in sede di gara. In particolare si precisa che nulla è dovuto all'Appaltatore per gli eventuali oneri finanziari connessi alle anticipazioni a terzi delle somme da questi erogate per eliminazione interferenze, allacciamenti a pubblici servizi o ulteriori espropri.

L'Appaltatore, nello stabilire l'entità dell'offerta, deve tenere esplicitamente conto di tutti gli oneri ed obblighi generali specificati nel presente articolo.

ART. 21 - PAGAMENTO ACCONTI - MISURAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE

I pagamenti sono erogati all'Appaltatore da parte della Stazione appaltante così come meglio precisato successivamente, e secondo i criteri di seguito illustrati.

Il pagamento delle spese relative alla progettazione definitiva ed esecutiva sono così ripartite:

- la progettazione definitiva verrà liquidata dalla Stazione Appaltante, a fronte di regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni, dalla data del verbale di conclusione dell'iter di approvazione del Progetto Definitivo coincidente con la decorrenza dei termini di esecutività della Deliberazione del Direttore Generale della ASL 7 Carbonia; non è prevista alcuna corresponsione di oneri per l'adeguamento del Progetto Definitivo alle modifiche e/o integrazioni richieste in sede di validazione e per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'opera;
- la progettazione esecutiva verrà liquidata dalla Stazione Appaltante, a fronte di regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'area di cantiere e dei relativi lavori di cui all'art.154 del D.P.R. n. 207/2010.

Le quantità dei lavori e delle provviste, saranno determinate, per le opere a corpo previste in contratto, in maniera percentuale e secondo gli avanzamenti posti in rapporto all'elenco di cui al precedente art. 14 mediante la quota percentuale dell'aliquota relativa alle singole opere (WBS Work Brakedown Structure).

L'importo dei lavori, articolato secondo l'indicazione percentuale riportata nel computo di

progetto preliminare, sarà quello risultante dall'offerta del concorrente aggiudicatario, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. seguendo l'identificazione del progetto definitivo presentato nell'offerta nonché in guisa agli sviluppi del successivo progetto esecutivo

In occasione di ogni stato di avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di opera a corpo, viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

Le progressive quote percentuali delle varie opere a corpo che sono eseguite, sono apprezzate secondo valutazioni analitiche autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori e approvate dal Responsabile del Procedimento.

Il pagamento degli oneri della sicurezza avverrà progressivamente in base alla percentuale di avanzamento dei lavori e sarà commisurato alla stessa percentuale.

E' previsto, comunque, che, ai sensi del all. XV, punto 4.1.6 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il Direttore dei Lavori liquidi l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, solo previa approvazione da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Lo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) sarà emesso ogniqualvolta, in corso d'opera, si raggiungerà l'importo, al netto di tutte le ritenute, di € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro).

Il Direttore dei Lavori, in accordo con il Responsabile del Procedimento, potrà altresì emettere eccezionalmente uno stato di avanzamento dei lavori anche al raggiungimento di importi inferiori € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro), ma comunque non prima di 30 (trenta) giorni dalla data del precedente S.A.L., e solo nel caso in cui si rilevi una situazione di ultimo S.A.L.

Per quanto riguarda i lavori a corpo verranno riconosciute soltanto le opere o parti di opere finite, di norma non verranno riconosciuti i materiali a piè d'opera.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i (D.U.R.C.).

Soltanto dopo l'avvenuto adempimento del suddetto obbligo, la Stazione Appaltante verificata direttamente la regolarità dei rispettivi D.U.R.C., provvederà alla emissione di certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e alla liquidazione dello stato finale.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti la Stazione Appaltante, oltre ad

informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati; la procedura verrà applicata nei confronti dell'Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Resta convenuto, anche, che i ritardi nell'emissione degli stati di avanzamento dei lavori ed i ritardi nei pagamenti dei certificati di acconto e/o di saldo, se dovuti a ritardo nella contabilità dei lavori per la mancata fornitura di personale e strumenti da parte dell'Appaltatore e per le ritardate misurazioni in contraddittorio degli stessi, non daranno luogo ai vantaggi previsti a favore dello stesso.

Si stabilisce inoltre che nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Appaltatore su ritardi contabili di categorie di lavoro che il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio riterrà non eseguiti a regola d'arte, perché contenenti vizi e/o difetti.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia pari al 0,50% sullo stesso ammontare, per assicurazione operai.

Il conto finale dei lavori corredato dalla documentazione prevista dall'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro novanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo avverrà nel rispetto dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, le modalità per la predisposizione ed emissione del S.A.L. e per la fatturazione conseguente sono quelle previste dalla normativa vigente.

ART. 22 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI, PENALITA' IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per l'ultimazione dell'intera opera, al netto dei giorni stabiliti per la progettazione esecutiva, è fissato quale base di gara per l'offerta migliorativa, nel numero di giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi e decorrerà dal giorno della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

Il termine contrattuale, del tempo utile di cui sopra, sarà corrispondente, e verrà indicato nel contratto come riferimento fisso ed invariabile, a quello sottoscritto dal proponente nella busta di Offerta (elemento "D" TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI) depositato presso la Stazione Appaltante per la partecipazione alla gara d'appalto. Nei suddetti tempi utili debbono intendersi ricompresi anche gli eventuali giorni climatologici sfavorevoli.

Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

L'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta al Direttore dei Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato, se riterrà accettabile la dichiarazione di avvenuta ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui i lavori siano suddivisi in porzioni o in lotti successivi, ognuno susseguente al completamento di determinate parti dell'opera, l'ultimazione verrà certificata separatamente per ogni porzione o parte e per ogni susseguente periodo dovrà essere accertata la ripresa dei lavori con regolare verbale.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere o le singole parti siano terminate a regola d'arte, siano state collaudate staticamente e funzionalmente con esito positivo. Per queste ultime il Direttore dei Lavori potrà imporre, a suo insindacabile avviso, di predisporre il preventivo collaudo d'uso prima di quello finale.

Qualora l'Appaltatore preannunci in tempo conveniente l'ultimazione della parte interessata, il Direttore dei Lavori dovrà provvedere agli atti di propria competenza il più tempestivamente possibile ed in ogni caso prima del termine di ultimazione.

Ai sensi dell'art. 145 D.P.R. n. 207/2010 per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine su fissato, verrà applicata una penale pari allo 1,0‰ (l'uno per mille) dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso importo, salvo in ogni caso il diritto del risarcimento degli eventuali maggiori danni e ogni azione conseguente.

ART. 23 - SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI - PROROGHE

La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 158 e 160 del D.P.R. n. 207/2010.

E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'articolo 159 del D.P.R. n. 207/2010.

Ogni singola sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direttore dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e nel caso di sospensione parziale, la descrizione interesserà solo le opere sospese in modo sufficientemente analitico ed in particolare gli aspetti che possono avere rilevanza/attinenza con le opere non sospese con descrizione sufficientemente analitica delle stesse. Nel caso di dubbio in ordine alla descrizione e corretta individuazione dell'opera sospesa, l'opera si riterrà non sospesa.

Ciascuna sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la sospensione medesima, valgono le disposizioni contenute negli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 159 del

D.P.R. n. 207/2010.

Salvo che la sospensione sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data.

Le proroghe sono disciplinate dall'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 24 - COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO

Alla ultimazione o in corso di realizzazione dei lavori, il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, eseguiranno la visita per l'agibilità delle opere provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione delle opere stesse sino all'approvazione del certificato di collaudo redatto ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010.

Di detta visita il Direttore dei Lavori redigerà apposito certificato che, se positivo, sarà firmato dai presenti per attestarne la presa in consegna al fine dell'uso.

La Stazione Appaltante nominerà il collaudatore per il collaudo tecnico – amministrativo dell'opera all'inizio dei lavori, o in corso d'opera (art. 141, comma 7 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.). Il corrispettivo per detto collaudatore o commissione di collaudo è a carico della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante può affidare ad uno dei componenti la commissione di collaudo il collaudo statico purché in possesso dei requisiti specifici; gli oneri relativi sono a carico della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 141, comma 1 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà essere conclusa la procedura relativa alla redazione e approvazione del certificato di collaudo per le opere realizzate.

Il certificato di collaudo predisposto ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Decorso tale termine il collaudo si ritiene tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'avvenuto pagamento della rata di saldo disposto previa garanzia fideiussoria.

La garanzia deve essere costituita in conformità all'art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 e deve essere valida ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo.

La corresponsione della rata di saldo all'Appaltatore, sarà disposta solo previa presentazione della relativa garanzia fideiussoria art. 124 commi 1 e 3 del D.P.R. n. 207/2010 e

s.m.i., entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, e previa avvenuta ottemperanza delle prescrizioni tecniche che saranno eventualmente imposte dagli organi di controllo, ai sensi dell'art. 141 comma 9 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Decorso il termine fissato per legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso, si ha l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Così come previsto dall' art. 224 del D.P.R. n. 207/2010, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo statico e dovrà ripristinare le parti dell'opera che fossero state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Qualora l'Appaltatore non dovesse ottemperare a tali obblighi l'organo di collaudo dispone che sia provveduto di ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell'Appaltatore.

Nella eventualità di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico dell'Appaltatore, le spese di visita della stazione appaltante per l'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

ART. 25 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere la presa in consegna anticipata, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010, dell'opera o del lavoro realizzato ovvero di parti di essi, prima che intervenga l'approvazione del collaudo provvisorio.

Salvo quanto previsto al precedente capoverso, sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio inteso, ai fini di cui al presente articolo, come emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – la custodia e la manutenzione delle opere sarà tenuta a cura e spese dell'Appaltatore. Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

Per tutto il periodo corrente tra la consegna dei lavori e l'approvazione del Collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, e senza che occorran particolari inviti da parte del Direttore dei Lavori.

Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso, in quanto rientranti nelle previsioni che lo stesso ha quantificato fra le spese generali applicate in fase di offerta.

L'Appaltatore sarà inoltre responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori, si procederà d'ufficio con invito scritto indicando i costi da sostenere, e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e l'approvazione del collaudo, si verificassero delle alterazioni/modifiche, ammaloramenti o dissesti, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questo ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti alla Stazione Appaltante entro 5 giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

L'Appaltatore tuttavia è tenuto a riparare dette alterazioni/modifiche, variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco.

E' facoltà della Stazione Appaltante acquisire anticipatamente opere facenti parte dell'oggetto contrattuale già collaudate in via provvisoria.

ART. 26 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010.

In particolare nessun compenso sarà dovuto dalla ASL 7 Carbonia per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc., come indicato nell'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro riparazione, a sua cura e spese, subito dopo l'accertamento effettuato in contraddittorio dal Direttore dei Lavori.

In caso di stato di allerta della Protezione Civile l'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti ragionevolmente attuabili per limitare i danni conseguenti all'evento motivo di allerta. Pertanto i danni a carico di materiali, opere, forniture e mezzi che avrebbero potuto essere evitati saranno imputati all'Appaltatore per negligenza.

ART. 27 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI LAVORI

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in affidamento, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi

con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice della strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con il Direttore dei Lavori.

Nei casi di urgenza, però, l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò il Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo.

ART. 28 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi (secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro - DLgs n. 81/2008 e s.m.i.), nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, l'Appaltatore terrà sollevata e indenne la Stazione Appaltante ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

L'Impresa è parimenti tenuta a rispondere, nei termini su accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

ART. 29 - PREZZI

La parte dei lavori e le somministrazioni appaltate a corpo saranno liquidati in base al corrispettivo a corpo offerto.

Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze, e per i presidi relativi ai dispositivi

per la sicurezza individuale ;

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo;

e) tutti gli oneri per la sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

I prezzi, a corpo, sono sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente capitolato, si intendono formulati ed accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in eventuale perizia di variante.

A norma dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Trova applicazione al presente capitolato il prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

ART. 30 - VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLE OPERE

Qualora si evidenziassero situazioni che, pur non pregiudizievoli per la stabilità e la sicurezza delle opere, dovessero comportare una riduzione qualitativa delle stesse (in termini di durabilità e di maggiori costi di manutenzione) l'Appaltatore dovrà produrre, a sue cure e spese, al Direttore dei Lavori un progetto di risanamento delle opere, che dovrà essere approvato dal Responsabile del Procedimento. Il progetto dovrà contenere la valutazione del minor valore delle opere per effetto della minor qualità delle stesse, sia prima degli interventi di risanamento che successivamente alla esecuzione degli stessi. Di tali differenze si terrà conto nella contabilizzazione delle opere risultate difettose.

ART. 31 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In osservanza della disposizione di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve su documenti contabili, l'importo economico dell'opera variasse in misura sostanziale e, in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento, verificata l'ammissibilità e la fondatezza delle riserve formulate, acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'Appaltatore, formula all'Amministrazione Appaltante, entro 90 gg. dall'apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione Appaltante entro 60 gg. dalla proposta suddetta delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'Appaltatore.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento bonario, previsto dal comma 1 dell'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è esclusa la competenza arbitrale e il Foro competente sarà quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

ART. 32 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'Appaltatore mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in

contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili e in conformità ad una corretta progettazione, al netto dei lavori non recuperabili, non utili, oggetto di rifacimento in sede di rimedio all'errore progettuale, nonché al netto degli oneri necessari alla rimozione delle opere oggetto dell'errore di progettazione.

ART. 33 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

Qualora l'Appaltatore non risieda in località posta nella zona nella quale ricadano i lavori affidati con il presente contratto, dovrà tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante opportunamente dotato di poteri decisionali, il cui nome e la cui residenza dovranno essere notificati al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento.

Tale rappresentante dovrà avere, tra l'altro, la capacità e l'incarico di ricevere ordini dal Direttore dei Lavori e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.

ART. 34 - SPESE DI CONTRATTO

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del contratto di affidamento e suoi allegati e delle copie occorrenti sono a carico dell'Appaltatore.

L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.

ART. 35 - RINVENIMENTI FORTUITI

La Stazione Appaltante, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente negli scavi (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.).

L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei Lavori, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; la Stazione Appaltante rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la custodia non fosse immediatamente assicurabile, l'Appaltatore potrà chiedere l'ausilio della forza pubblica a norma della vigente legislazione di cui sopra.

L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né rimuoverli senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante.

TERZA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA DELLE OPERE E LA DOCUMENTAZIONE FINALE

ART. 36 - REDAZIONE DEGLI ELABORATI "COME COSTRUITO" (AS BUILT).

L'Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori, su supporto informatico e in duplice copia cartacea, entro un mese dal verbale di ultimazione dei lavori, tutti i disegni relativi alle opere "come costruito" (as built), che comprendono gli elaborati tecnici di tutte le opere civili, strutturali e impiantistiche realizzate.

L'elenco dei disegni (as built) da fornire al termine dei lavori e le relative modalità di presentazione saranno definite ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, il quale prescrive con apposito verbale, anche durante il corso di esecuzione delle opere, i requisiti minimi ed essenziali degli elaborati "come costruito".

La redazione degli elaborati "come costruito"(as built) è parte integrante degli oneri e degli obblighi dell'Appaltatore stabiliti dal contratto. Il mancato adempimento di quanto prescritto dal presente capitolato costituisce specifico inadempimento contrattuale ed è pertanto motivo di risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto.

Gli elaborati "come costruito" (as built) devono essere consegnati come di seguito specificato:

a) Tutti i documenti progettuali devono essere consegnati su supporto informatico in formato .DWG, tutte le relazioni devono essere consegnate su supporto informatico in files formato .DOC; inoltre tutta la predetta documentazione dovrà essere consegnata anche in formato .PDF;

b) tutti i documenti che compongono il Progetto Costruttivo (as built) devono essere consegnati in n. 2 copie su carta, comprese le relazioni rilegate in formato A4 o formato A3.

L'importo di tutte le prestazioni professionali e specialistiche da svolgersi secondo le specifiche di cui al presente articolo è compreso e pienamente compensato con il corrispettivo per la progettazione esecutiva.

L'Appaltatore non avrà pertanto diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al presente articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dalla Stazione Appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.

ART. 37 - CONTENUTI DEL PROGETTO COSTRUTTIVO

Il Progetto Costruttivo richiesto dalla Direzione dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, comprende la redazione di calcoli e di disegni d'insieme e dettaglio di tutte le opere strutturali architettoniche, impiantistiche che per la loro tipologia ,e/o per la loro componentistica possono richiedere, per una corretta messa in opera, uno studio di dettaglio più approfondito di quello già elaborato nella progettazione esecutiva.

In relazione alla realizzazione di tali opere l'Appaltatore dovrà far eseguire a proprie spese le prove sui campioni e produrre le relative certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati. Inoltre l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 dovrà provvedere alla eventuale regolarizzazione degli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

Il progetto comprende anche la redazione dei progetti costruttivi di dettaglio degli impianti idrici, di condizionamento e trattamento aria, elettrici e speciali.

L'Appaltatore deve consegnare alla Direzioni dei Lavori tutti gli elaborati del progetto costruttivo riguardanti ogni tipo di opera o impianto prima dell'inizio dei relativi lavori. Tali elaborati devono essere corredati da relazioni tecnico descrittive contenenti tutte le indicazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'insieme, ed essere tali da consentire di individuare per forma e caratteristiche prestazioni e tipo ogni singolo componente dell'opera o dell'impianto e dovrà specificarne le relative modalità esecutive.

L'Appaltatore è tenuto a presentare contestualmente ai disegni costruttivi e alle relazioni di cui sopra, se necessario, una adeguata campionatura delle parti costituenti l'opera o l'impianto da installare ed i relativi certificati comprovanti origine e qualità dei materiali e le relative modalità di posa.

Tutti i documenti costituenti il Progetto Costruttivo devono essere firmati e timbrati sia dal progettista che dall'Appaltatore, ed i documenti costituenti gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati in duplice copia cartacea e su supporto informatico (.DWG, .DOC, .PDF).

ART. 38 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE

Tutti gli elaborati che compongono il Piano di Manutenzione dell'opera devono essere sottoposti, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità da parte della Direzione dei Lavori, e devono essere integrati, a cura e spese dell'impresa esecutrice, con tutti gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante la fase di esecuzione dei lavori.

Il controllo e la verifica di cui sopra sono di diretta competenza del Direttore dei Lavori il quale si riserva la insindacabile facoltà di prescrivere le modalità di aggiornamento e di verifica del Piano di Manutenzione.

L'importo di tutte le prestazioni professionali e specialistiche da svolgersi secondo le

specifiche di cui al presente articolo è compreso e pienamente compensato con il corrispettivo per la progettazione esecutiva e l'Appaltatore non avrà pertanto diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al presente articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dalla Stazione Appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.

ART. 39 DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

L'Appaltatore deve predisporre tutta la documentazione tecnica necessaria per l'inoltro della domanda di sopralluogo e di rilascio del Certificato di prevenzione Incendi al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi della legislazione vigente ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 e del D.M. 19/03/2015.

Indipendentemente dall'avvenuta approvazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, gli elaborati progettuali dovranno essere predisposti e verificati dal punto di vista della sicurezza in caso d'incendio, al fine di garantire quegli aspetti di dettaglio che possano in qualche modo inficiare il livello di sicurezza.

La verifica del progetto da parte dei tecnici specializzati nella disciplina della prevenzione incendi sarà pertanto estesa a tutti i documenti e gli elaborati progettuali multidisciplinari costituenti:

- Il progetto strutturale;
- Il progetto architettonico;
- Il progetto degli impianti (elettrici, antincendio, gas medicali, HVAC, idricosanitari, ecc...).

Per quanto sopra detto, si riportano le principali normative antincendio strettamente afferenti al settore ospedaliero cui si dovrà fare riferimento e applicazione in fase progettuale e di verifica:

- D.M.I. 18 settembre 2002- Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private;
- D.M. 16.02.1982- Determinazione delle attività soggette al rilascio del certificato di Prevenzione Incendi;
- D.M. 30.11.1983- Termini e definizioni generali di Prevenzione Incendi;
- Decreto Ministeriale 8 marzo 1985- Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;
- D.M. 12.04.1996- Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la

progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti tecnici alimentati da combustibili gassosi;

- Lettera circolare M.I. n. P 1274. 4135 del 20 ottobre 1998- Ascensori elettrici con macchinario installato all'interno del vano corsa. Ammissibilità ai fini della prevenzione incendi;
- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 1999, n. 162- Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza per il loro esercizio;
- D.M. 26.06.1984 e smi (sue modifiche ed integrazioni, come in seguito specificato)- Classificazione reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

L'Appaltatore deve predisporre, in maniera sistematica e comunque secondo le specifiche direttive impartite dal Direttore dei Lavori, la documentazione tecnica inerente tutte le attività, strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianto soggetti al controllo e al parere dei Vigili del Fuoco e di cui si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo:

a) Certificazioni di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura) ai sensi del punto 1.1 lettera a) dell'allegato II al D.M. 04/05/1998;

b) Dichiarazioni di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) ai sensi del punto 1.1 lettera b) dell'allegato II al D.M. 04/05/1998;

c) Dichiarazioni di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre, etc.) per elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) ai sensi del punto 1.1 lettera b) dell'allegato II al D.M. 04/05/1998;

d) Relazioni valutative della resistenza al fuoco di elementi strutturali portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) ai sensi del punto 1.2 dell'allegato II al D.M. 04/05/1998;

e) Dichiarazioni di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi dei punti 2.1 e 2.2. dell'allegato II al D.M. 04/05/1998;

f) Dichiarazioni di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008;

g) Certificazioni di impianto di protezione antincendio o di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadente nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, ai sensi del punto 3.2 lettera b) dell'allegato II al D.M. 04/05/1998.

Tutte le strutture, le finiture, gli impianti, le attrezzature e i componenti di impianto che rivestono importanza ai fini della prevenzione e della protezione antincendio del complesso edilizio devono essere compiutamente individuabili in specifici elaborati grafici che saranno allegati alla documentazione tecnica di cui al precedente comma 2.

Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo delle strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianto che rivestono una specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio e di cui l'Appaltatore deve predisporre idonea documentazione tecnica:

- elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco;
- materiali classificati ai fini della reazione al fuoco;
- porte e altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco;
- impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i.:
 - impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
 - impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
 - impianti di riscaldamento e climatizzazione;
 - impianti di protezione antincendio per l'estinzione incendi, per l'evacuazione del fumo e del calore, per la rivelazione del fumo del gas e dell'incendio, per la comunicazione e l'allarme;
- impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio non ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i.;
- attrezzature e componenti di impianto con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio.

Per quanto riguarda gli impianti di rilevazione fumi e gas, a titolo indicativo e non esaustivo si dovrà fare riferimento alle norme UNI di seguito riportate:

- UNI EN 54-2- Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio- Centrale di controllo e segnalazione;
- UNI EN 54-4- Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio- Apparecchiatura di alimentazione;
- UNI EN 54-5- Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d'incendio. Rivelatori di calore. Rivelatori puntiformi con un elemento statico;
- UNI EN 54-6- Componenti di sistemi di rivelazione automatica d'incendio. Rivelatori di calore. Rivelatori veloci metrici di tipo puntiforme senza elemento statico;
- UNI EN 54-7- Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio- Rivelatori di fumo- Rivelatori puntiformi funzionanti secondo il principio di diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione;
- UNI EN 54-8- Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d'incendio. Rivelatori di calore a soglia di temperatura elevata;

- UNI 9795- Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio- Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore e punti di segnalazione manuali.

Tutti i documenti e gli elaborati richiamati nel presente articolo devono essere consegnati in originale in triplice copia cartacea e in formato digitale secondo le specifiche seguenti:

a) tutti gli elaborati grafici devono essere consegnati su supporto informatico in formato .DWG e in formato .PDF;

b) tutti i documenti e le relazioni devono essere consegnate su supporto informatico in formato .DOC e in formato .PDF.

L'importo di tutte le prestazioni professionali e specialistiche da svolgersi secondo le specifiche di cui al presente articolo è compreso e pienamente compensato con il corrispettivo per la progettazione esecutiva.

L'Appaltatore non avrà pertanto diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al presente articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dalla Stazione Appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.

ART.40- OSSERVANZA DELLE NORMATIVE E LEGISLAZIONI DI RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI E STRUTTURE

I lavori si dovranno svolgere nel rispetto degli standard dimensionali e di costo e in modo da assicurare il massimo rispetto e compatibilità con le caratteristiche del contesto edilizio e ambientale dell'intervento, in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro realizzazione.

I materiali e i prodotti previsti dovranno essere conformi alle regole tecniche e dovranno tenere conto del quadro normativo regolamentare in materia di requisiti minimi per l'immissione in commercio.

I requisiti minimi strutturali e tecnologici che dovranno regolare i criteri progettuali del progetto definitivo, al fine di garantire le prestazioni minime richieste poste alla base del presente progetto preliminare, dovranno fare riferimento a quanto richiesto dal D.P.R. 14 gennaio 1997 in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie e al D.M.I. 18 settembre 2002 relativamente a quanto richiesto dalla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie; ogni altro criterio di dimensionamento progettuale dovrà fare riferimento alle normative di settore ed adempimenti di buona regola tecnica di progettazione degli impianti meccanici ed elettrici.

Le norme tecniche contenute nei riferimenti normativi sopra menzionati dovranno essere prese in considerazione come parte integrante dei requisiti strutturali, tecnologici ed impiantistici

minimi richiesti dalle norme per l'accreditamento dettate dai protocolli della Regione Autonoma della Sardegna.

I reparti oggetto del presente appalto dovranno essere pensati e progettati in funzione del rispetto delle vigenti leggi in materia di:

1. protezione antincendio;
2. protezione acustica;
3. rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici;
4. sicurezza elettrica e continuità elettrica;
5. sicurezza antinfortunistica;
6. igiene dei luoghi di lavoro;
7. eliminazione delle barriere architettoniche;
8. smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali;
9. condizioni microclimatiche;
10. impianti di distribuzione dei gas.

I lavori dovranno, pertanto, essere sviluppati indirizzando le azioni con riferimento ai seguenti principi e obiettivi generali:

rispetto della conformazione strutturale e dei caratteri architettonici dell'edificio;

rispetto delle normative e prescrizioni di carattere architettonico;

rispetto delle normative di riferimento inerenti i requisiti acustici passivi delle strutture sanitarie;

rispetto delle normative vigenti in materia inerenti la prevenzione incendi;

rispetto delle normative vigenti in riferimento agli impianti di climatizzazione, elettrici, termo-meccanici in genere, impianti speciali, idrico-sanitari ecc;

razionalizzazione delle soluzioni adottate per la realizzazione di eventuali futuri interventi di adeguamento dell'apparato impiantistico e dell'isolamento termo-acustico finalizzati al massimo contenimento dei costi di esercizio e di gestione;

rispetto delle norme di riferimento in materia di sicurezza e salute sul lavoro;

rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici e rispetto dei limiti di legge previsti, considerato il sistema integrato edificio-impianti;

Relativamente a questo ultimo punto dovrà verificarsi in fase di progetto definitivo la sussistenza o meno delle condizioni che potrebbero far ricadere o meno l'intervento di ristrutturazione delle aree oggetto del presente appalto, negli obblighi previsti per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, ai sensi dell'allegato 3, art. 11 comma 1 (punti dal 1 al 8) del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in vigore dal 29/03/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE- Pubblicata nella GU n. 71 del 28-3-2011 Suppl. Ordinario n. 81).

In tal caso, ai fini anche dell'ottenimento del titolo abilitativo e di esercizio finale delle strutture e comparti facenti parte del presente progetto preliminare e gara d'appalto, si dovrà predisporre adeguato progetto atto al rispetto di quanto menzionato nel sopracitato D.Lgs n. 28 del 3/2011.

Dovrà essere obbligatoriamente allegato al progetto definitivo il calcolo delle potenze termiche, frigorifere ed elettriche necessarie per il soddisfacimento delle esigenze energetiche dei comparti oggetto del presente appalto, nonché la conseguente verifica della necessità o meno del potenziamento delle centrali termiche, frigorifere ed elettriche ad oggi esistenti nel plesso ospedaliero.

Nel caso risultasse la necessità del potenziamento parziale o totale delle suddette centrali, dovrà essere allegato, presentato ed offerto il progetto dei lavori necessari per tale potenziamento.

Lo stoccaggio dei materiali di risulta dovrà essere temporaneo, con una densità che non dovrà essere superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente previsti dall'art. 183 del D.lgs 152/2006, per non incorrere nel reato penale di discarica abusiva, di cui all'art. 256 comma 3 del D.Lgs 152/2006.

Il progetto di ristrutturazione parziale del P.O. CTO, che prevede tra i vari interventi quello di adeguamento planimetrico-logistico-distributivo di circa 3.000 mq di superficie dell'intero fabbricato del Plesso Ospedaliero, i cui lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico verranno eseguiti dall'impresa aggiudicataria della gara d'appalto nei prossimi mesi, dovrà essere redatto ai sensi dell'art. 1 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, per garantire la visitabilità dell'immobile in argomento, così come previsto al punto b) del quarto comma dell'art. 3 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Nella progettazione dovranno essere adottati i criteri per l'accessibilità fissati dall'art. 4 del DM LLPP 14 giugno 1989, n. 236.

Gli ampliamenti verosimilmente riferiti alle sole scale di sicurezza esterne (come riportato negli elaborati grafici allegati), dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce di cui al D.M. LL.PP. 11.03.2008.

Tali opere strutturali, siano esse in conglomerato cementizio armato o in profilati metallici, dovranno essere progettate e realizzate in ottemperanza alle norme tecniche sulle costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008, partendo dal presupposto che la copertura dei volumi in ampliamento dovrà sostenere il peso proprio più carichi accidentali e di emergenza.

Ai fini del rispetto del quadro normativo e legislativo vigente si riportano di seguito, a titolo indicativo e non del tutto esaustivo, i principali riferimenti cui si dovrà fare particolare attenzione in fase progettuale.

Protezione contro il rumore:

L.26.10.1995, n. 447- Legge quadro sull'inquinamento acustico;

D.P.C.M. 14.11.1997- Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

D.P.C.M. 05.12.1997- Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;

UNI 8199- Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione-Linee guida contrattuali e modalità di misurazione;

UNI 9844- Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale;

UNI 10844- Determinazione della capacità di fono assorbimento degli ambienti chiusi;

UNI EN ISO 717-1- Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento acustico per via aerea;

UNI EN ISO 717-2- Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento del rumore di calpestio;

UNI EN ISO 11690-1- Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchinario- Strategie per il controllo del rumore;

UNI EN 27029- Soglia normale di ascolto per via aerea in funzione dell'età e del sesso per popolazioni ontologicamente sane;

UNI EN ISO 11654- Assorbitori acustici per l'edilizia- Valutazione dell'assorbimento acustico.

Risparmio energetico, isolamento termico, ventilazione, climatizzazione e distribuzione dell'aria:

Decreto Legislativo n. 311 del 2007- Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192, recante attuazione della direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192- Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Legge 9 gennaio 1991 n. 10- Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

D.P.R. del 26.08.1993, n. 412- regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

D.M. Industria 20 aprile 2001- Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici,

emanato con decreto del Presidente della repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

UNI/TS 11300-1- Prestazioni energetiche degli edifici- Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;

UNI/TS 11300- 2- Prestazioni energetiche degli edifici- Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria;

UNI/TS 11300- 3- Prestazione energetica degli edifici- Parte 3;

UNI/TS 11300- 4 Prestazioni energetiche degli edifici- Parte 4 e successive integrazioni;

UNI EN 15193- Prestazione energetica degli edifici- Requisiti energetici per illuminazione;

UNI EN ISO 13790- Prestazione energetica degli edifici- Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento ed il raffrescamento;

UNI EN ISO 6946 Componenti ed elementi per l'edilizia- Resistenza termica e trasmittanza termica;

UNI EN ISO 10077-1 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti- calcolo della trasmittanza termica- parte 1: Generalità;

UNI EN ISO 10077-2 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure- Calcolo della trasmittanza termica- Metodo numerico per i telai;

UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia- Caratteristiche termiche dinamiche- Metodi di calcolo;

UNI EN ISO 13789 Prestazione termica degli edifici- Coefficienti di trasferimento del calore per trasmissione e ventilazione- Metodi di calcolo;

UNI EN ISO 13370 Prestazione termica degli edifici- Trasferimento di calore attraverso il terreno- Metodi di calcolo;

UNI EN ISO 10211- Ponti termici in edilizia- Flussi termici e temperature superficiali- Calcoli dettagliati;

UNI EN ISO 14683 Ponti termici in edilizia- Coefficiente di trasmissione termica lineica- metodi semplificati e valori di riferimento;

UNI EN ISO 13788 Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per l'edilizia- Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensa interstiziale- Metodo di calcolo;

UNI EN 13363-2 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate- Calcolo della trasmittanza solare e luminosa- Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato;

UNI 9182-Edilizia- Impianti di alimentazione edistribuzione d'acqua fredda e calda – Criteri di progettazione, collaudo e gestione;

UNI 10351- Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore;

UNI 10355- Murature e solai- Valori della resistenza termica e metodi di calcolo;

UNI 103761- Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli

edifici;

UNI 103891- Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato. Metodo di calcolo e verifica;

UNI EN ISO 10551- Ergonomia degli ambienti termici- Valutazione dell'influenza dell'ambiente termico mediante scale di giudizio soggettivo;

UNI EN 410 Vetro per edilizia- determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate;

UNI EN 673 Vetro per edilizia- Determinazione della trasmittanza termica- Metodo di calcolo;

UNI EN ISO 7345 Isolamento termico- Grandezze fisiche e definizioni;

Raccomandazioni CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici"

UNI 10339 Impianti aeraulici a fini di benessere- Generalità, classificazione e requisiti- regole per la richiesta di offerte, offerte, ordini forniture;

UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali- Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di climatizzazione;

UNI EN 15242 Ventilazione degli edifici- Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli edifici, comprese le infiltrazioni;

UNI 10381- Impianti aeraulici- Condotte- Classificazione, progettazione, dimensionamento e posa in opera;

UNI 10339/95- Impianti aeraulici ai fini di benessere;

UNI 8199/81 Rumore degli impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione;

UNI 5104 fa 1/91- Purezza dell'aria;

UNI 8884/88- Caratteristiche e trattamento delle acque nei circuiti di raffreddamento e di umidificazione;

UNI 10365 Apparecchiature antincendio- Dispositivi di azionamento e di sicurezza per serrande tagliafuoco- prescrizioni;

UNI 8199- Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione- Linee guida contrattuali e modalità di misurazione.

Impianti antincendio idrici e gassosi

In aggiunta ai riferimenti normativi cogenti in materia di sicurezza in caso di incendio anzidetti nell'art. 39 del presente capitolato, si indicano in maniera indicativa e non del tutto esaustiva le presenti norme UNI cui fare riferimento:

UNI EN 671-1 Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Naspi antincendio con tubazioni semirigide;

UNI EN 671-2 Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Idranti a muro con tubazioni flessibili;

UNI EN 671-3 Sistemi fissi di estinzione incendi- Sistemi equipaggiati con tubazioni- Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili;

UNI 9489- Apparecchiature per estinzione incendi. Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler);

UNI 9490- Apparecchiature per estinzione incendi. Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio;

UNI 10877-1- Sistemi di estinzione incendi ed estinguenti gassosi- Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi- requisiti generali;

UNI 10877- da 2 a 15- Sistemi di estinzione incendi ed estinguenti gassosi- Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi- Agente estinguente.....;

UNI EN 25923- Protezione contro l'incendio. Mezzi di estinzione incendio. Anidride carbonica.

Impianti elettrici, scariche atmosferiche:

CEI 0-2- Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici;

CEI 11-1- Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata;

CEI 11-17 Impianti di produzione, di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica- Linee in cavo;

- CEI 11-25- Correnti di cortocircuito nei sistemi fissi trifasi in corrente alternata;
- CEI 17-13- Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT);
- CEI 64-2- Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione;
- CEI 64-2/A- Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (V 1-92);
- CEI 64-8/2- Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c.- Definizioni;
- CEI 64-8/3- Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c.- caratteristiche generali;
- CEI 64-8/1- Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c.- Prescrizioni per la sicurezza;
- CEI 64-8/5- Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c.- Scelta e installazione dei componenti elettrici;
- CEI 64-8/6- Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c.- Verifiche;
- CEI 64-8/7- Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c.- Ambienti e applicazioni particolari;

- CEI 81-1 Protezione delle strutture contro i fulmini;
- CEI 81-4 Protezione delle strutture contro i fulmini- Valutazione del rischio dovuto al fulmine;
- UNI 10380- Illuminotecnica- Illuminazione di interni con luce artificiale;
- D.M. 22 Gennaio 2008, n. 37, "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
- Legge n. 186 del 1 marzo 1968: "Disposizioni concernenti la produzione dei materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici".
- Legge n.118 del 30/03/71, "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."
- Legge n. 13 del 09/01/89, "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati."
- D.M. n. 236 del 14/06/89, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."
- DPR n.503 del 24/07/96, "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."
- D. Lgs. n. 626 del 25 novembre 1996: "Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione".
- Legge n. 791 del 18 ottobre 1977: "Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (N.72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione".
- D. Lgs. n. 277 del 31 luglio 1997: "Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione".
- D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462: "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".

Ulteriori Norme CEI, UNI e ISO

CEI 64-8: "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua".

CEI EN 61439-1 (CEI 17-113): "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 1: Regole generali".

CEI EN 61439-3 (CEI 17-116). "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da

persone comuni (DBO)".

CEI EN 60934/A2 (CEI: 23-33;V2). "Interruttori automatici per apparecchiature".

CEI 17-5;V2: "Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: interruttori automatici".

CEI 0-21: "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica".

CEI EN 50085: "Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche. Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete e a soffitto".

CEI EN 50086: "Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche".

CEI EN 60669. "Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare".

CEI 23-50: "Spine e prese per usi domestici e similari".

CEI EN 60309 (CEI: 23-12; V3). Spine e prese per uso industriale.

EN ISO 9000: "Norme di gestione per la qualità e di assicurazione della qualità. Guida per la scelta e l'utilizzazione".

ART. 41 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE (D.M. 19 Aprile 2000 n. 145) E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e stabilite per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 Aprile 2000 n. 145 e s.m.i. e di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche per conto delle Amministrazioni dello Stato.

Trattandosi inoltre di opere riguardanti la realizzazione di strutture sanitarie le previsioni progettuali devono essere conformi alle disposizioni di cui al Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale 29 giugno 1998, n° 1957/3° Serv., per le opere destinate all'erogazione di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo per acuti e, nello specifico, dalla normativa e dalle linee guida di riferimento necessarie per assicurare l'idoneità edilizia richiesta dal D.M. 2.08.1991.

L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi e rifiuti di imballaggio o impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M.

01/03/1991 ed s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti

abitativi e nell'ambiente esterno", ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico).

La ditta appaltatrice che produce rifiuti speciali e/o pericolosi ai sensi dall'articolo 264 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed s.m.i., ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, specifico per l'appalto in oggetto, su cui annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. I dati devono poi essere comunicati annualmente al catasto dei rifiuti.

Resta inteso che è facoltà della Direzione Lavori di richiedere copia di tali registri e dei formulari di identificazione del rifiuto contenenti la descrizione dei rifiuti in partenza dal cantiere e l'accettazione e la verifica degli stessi da parte della discarica autorizzata al loro smaltimento.

La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti e alle procedure esecutive relative al rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela dei luoghi di lavoro dovranno essere conformi alle presenti norme, di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

- D.P.R. n. 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e s.m.i.;
- D.P.R. n.164/56 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e s.m.i.;
- D.P.R. n. 302/56 Norme di prevenzione infortuni sul lavoro integrative di quelle generali e s.m.i.;
- D.P.R. n. 303/56 Norme generali per l'igiene del lavoro e s.m.i.;
- D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e s.m.i.;
- D.M. 3 dicembre 1985 Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio della Commissione delle Comunità europee e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 81/2008, articolo 304 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
- D.Lgs. n. 493/96 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 81/08 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
- D.P.R. n. 459/96 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 475/92 Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale e s.m.i.;
- Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008;

- Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015: Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002. (15A02307) (GU Serie Generale n.70 del 25-3-2015);

- Art. 2087 C.C. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro;

- Art. 673 del Codice Penale Relativo all'omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari (in luoghi di pubblico transito);

- normativa tecnica di riferimento UNI, ISO, DIN, ISPESL, CEI, ecc.

L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme di legge, regolamentari e tecniche indicate nei disciplinari prestazionali che formano parte integrante e sostanziale, del presente capitolato.

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni, o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile.

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con il corrispettivo prezzo a corpo offerto dall'Appaltatore in sede di gara di appalto.

L'Appaltatore, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara che ha tenuto conto nel presentare la propria offerta di tutti gli oneri diretti ed indiretti che potrà incontrare nella esecuzione dei lavori, esplicitamente previsti o no, posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale per l'appalto in oggetto e per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 Aprile 2000 n. 145 e s.m.i. e di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., dalle leggi, regolamenti, norme, cui gli atti contrattuali fanno riferimento, e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato.

**PARTE
QUARTA**

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LO SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 42 - REDAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

Per la particolarità dell'appalto lo schema di contratto che si predispone di seguito attiene all'intero affidamento e reca la disciplina a governo della parte di lavori, forniture e servizi.

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE****AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA**

*CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO INERENTE LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DEI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS:
LABORATORIO ANALISI, SALE MORTUARIE, SPOGLIATOI
PERSONALE, CENTRO PRELIEVI E DONAZIONI, MEDICINA".*

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,
presso gli Uffici della Sede Legale e Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n.
7 di Carbonia, siti in Carbonia (CI) nella Via Dalmazia n.83=====

AVANTI A ME

Dott. _____, Ufficiale Rogante autorizzato a rogare i contratti e gli
atti nell'interesse dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, giusta
Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, si sono
personalmente costituiti:=====

1) Il _____, nato a _____ il ____ / ____ / _____,
C.F. _____, Direttore Generale, il quale
interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di
Direttore Generale e, legale rappresentante pro tempore dell'**Azienda
Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia**, con sede legale in Carbonia (CI), nella
via Dalmazia n. 83, c.a.p. 09013, C.F. e partita I.V.A. n. 02261310920, in
seguito denominata per brevità "Stazione appaltante".=====

2) Il _____, nato a _____ il ____/____/____, e
residente in _____ in via _____ n. _____, C.F. _____,
il quale interviene nel presente atto non
in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico della
_____ con sede legale in _____,
c.a.p. _____, nella via _____ n. _____, C.F., Partita IVA e
iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____ n. _____, in seguito
denominata per brevità «appaltatore».=====

PREMESSO

- che, con atto Deliberativo n. 669/c adottato dal commissario straordinario in data
13 maggio 2015, ai sensi dell' art. 3 comma 37 e dell' art. 55 del d.lgs. n. 163/2006 e
dell' art. 17, comma 4, lett. a) della l.r. del 7 agosto 2007 n. 5 e dell' art. 83 del d.lgs.
n.163/2006., è stato approvato il progetto preliminare, e che con atto deliberativo
n. _____ del ____/____/____ è stato approvato il bando di gara e il disciplinare di gara, e,
contestualmente è stato indetto un appalto integrato per la progettazione esecutiva e
l' esecuzione dei "*Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del presidio
ospedaliero C.T.O. di Iglesias: laboratorio analisi, sale mortuarie, spogliatoi
personale, centro prelievi e donazioni, medicina*", mediante procedura aperta, con
criterio di aggiudicazione dell' offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'
art. 83 del d.lgs. n.163/2006, relativo i ;=====

- che ai sensi del D.lgs. 163/2006, è stata disposta la pubblicazione del Bando di
Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° Serie Speciale n° _____ del
_____ e la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle 13.00 del
giorno _____;=====

- che con Disposizione Amministrativa n. _____ del _____ del Responsabile del

Servizio Acquisti è stata fissata, ai sensi dell' art. 84 comma 8 del D.lgs. n.163/2006,

la nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte

pervenute;=====

- che la Stazione appaltante, con atto deliberativo n. _____ del ____/____/____, ha

disposto l'aggiudicazione della gara per la "progettazione esecutiva e l' esecuzione

dei lavori per la realizzazione dei "*Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del*

presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias: laboratorio analisi, sale mortuarie,

spogliatoi personale, centro prelievi e donazioni, medicina", CIG 63259589AD,

CUP F58G12000290006" sulla base delle risultanze poste a verbale dalla

Commissione Giudicatrice, in favore della ditta _____;=====

- che l'Appaltatore e il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione

appaltante, per l'intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in data

_____, ai sensi dell'art. 106, comma 3, D.P.R. 207/2010, il verbale

sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori

oggetto del presente contratto;=====

- che sono stati eseguiti gli adempimenti relativi agli accertamenti di cui al Codice

delle Leggi Antimafia, D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii.; Tutto ciò premesso,

in esecuzione delle predette deliberazioni, i componenti, della cui identità personale

io Ufficiale Rogante sono certo, stipulano e convengono quanto segue: =====

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Premessa. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto. =====

Art. 2. Oggetto del contratto. La Stazione appaltante, come sopra rappresentata,

affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo

all'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei “*Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias: laboratorio analisi, sale mortuarie, spogliatoi personale, centro prelievi e donazioni, medicina*”, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., CIG 63259589AD, CUP F58G12000290006;=====

Art. 3. (Corrispettivo dell'Appalto) 1. La Stazione appaltante pagherà all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di € _____ (euro _____) oltre l'I.V.A. nella misura di legge, somma risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, di cui: =====

a) € _____ (euro _____) per oneri per la progettazione definitiva al netto del ribasso del _____% offerto sull'importo a base di gara;=====

b) € _____ (euro _____) per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento al netto del ribasso del _____% offerto sull'importo a base di gara;

c) € _____ (euro _____) per oneri per la progettazione esecutiva al netto del ribasso del _____% offerto sull'importo a base di gara;=====

d) € _____ (euro _____) per opere a corpo, al netto del ribasso del _____% offerto sull'importo a base di gara;=====

e) € _____ (euro _____) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;=====

2. L'intervento oggetto del presente contratto, a valere sulla programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007/2013, può attuarsi, come disposto nella Deliberazione n. 1602 del 26/11/2012, nell'ambito dell'individuazione di una disponibilità finanziaria di € 17.500.000,00 (euro diciassettemilionicinquecentomila/00). La Stazione appaltante avverte l'Appaltatore che le fatture relative al presente contratto devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero dell'impegno di spesa. =====

3. La Stazione appaltante precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei Lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto. =====

4. Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di categorie omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento, così come indicato nel Capitolato Speciale a norma dell'art. 43, comma 6, D.P.R. 207/2010. =====

5. I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori e degli oneri della sicurezza determinati con le modalità di cui al comma 4, ogni qualvolta l'importo corrispondente ai lavori eseguiti abbia raggiunto l'ammontare minimo di € 250.000,00 (euro duecentocinquantomila/00);=====

6. La Stazione appaltante invia gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede dell'Appaltatore indicata all'art. 14. =====

7. La Stazione appaltante effettua i pagamenti in favore dell'Appaltatore mediante

bonifico bancario. Sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme

ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore: =====

per la _____: i Signori _____, C.F. _____

e _____, C.F. _____; =====

8. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita

comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sui conti

correnti corrispondenti ai seguenti codici IBAN: =====

per _____: _____; =====

9. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del

corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario e il luogo di pagamento delle

somme cedute, e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità

può attribuirsi alla Stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate a

riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni

dell'art. 117, D. Lgs. 163/06. =====

Art. 4. (Variazione dell'importo contrattuale) 1. L'importo di cui all'art. 3 resta

fisso e invariabile. È ammessa la revisione prezzi di cui ai commi da 4 a 8 dell'art.

133, D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. 2. La Stazione appaltante ha facoltà di ridurre o

incrementare l'importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da

effettuarsi, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere. =====

Art. 5 (Obblighi dell'Appaltatore) 1. L'Appaltatore si obbliga a eseguire l'appalto

alle condizioni, patti e modalità previste dal Capitolato Speciale Descrittivo

Prestazionale approvato con la delibera n. _____ del _____. In

particolare dovrà: =====

a) Apportare le modifiche al progetto definitivo che verranno richieste nell'ambito della procedura di validazione;=====

b) Curare i rapporti con gli enti preposti per ottenere il rilascio delle autorizzazioni di legge (VVF, Ufficio Urbanistica Comune di Iglesias);=====

c) Redigere il progetto esecutivo entro ____ (____) giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo;=====

d) Redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' art. 100 del D.lgs. 81/2008;=====

e) Redigere il piano operativo di sicurezza di cui all' art. 131 comma 2 lettera C del D.lgs. 163/2006;=====

f) Osservare la tempistica del cronoprogramma, costituente allegato del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell' art. 40 del D.P.R. 207/2010;=====

g) La redazione degli elaborati "come costruito"(as built) è parte integrante degli oneri e degli obblighi dell'Appaltatore stabiliti dal presente contratto. Il mancato adempimento di quanto prescritto dal capitolato speciale descrittivo prestazionale costituisce specifico inadempimento contrattuale ed è pertanto motivo di risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto. =====

2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della Stazione appaltante e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto anche se non materialmente allegati. =====

3. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato. =====

Art. 6 (Termine di esecuzione e penali) 1. L'Appaltatore deve ultimare i lavori

entro _____ giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di

consegna. =====

2. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori,

qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori ovvero da

proroghe concesse, è applicata una penale. =====

3. L'importo complessivo della penale è determinato ai sensi di Legge. =====

Art. 7 (Risoluzione e recesso) Le Parti si danno reciproco atto che trovano

applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di Legge. ==

Art. 8 (Foro competente o Clausola arbitrale) Il Foro competente è Cagliari. Per

l'affidamento di che trattasi è esclusa la competenza arbitrale. =====

Art. 9 (Cauzione definitiva) 1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere

con il presente Atto, ha costituito cauzione definitiva, a mezzo polizza fideiussoria

rilasciata in data/....../..... dalla, per un importo di € _____

(_____), *pari al 5% dell'importo contrattuale, in*

quanto trattasi di Società in possesso di certificazione del sistema di qualità

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell' art. 75

comma 7 del D. Lgs. 163/06 =====

2. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità

previsti dall'art. 113, comma 3 del D. Lgs. 163/06. =====

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione

appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene

assegnato, se la Stazione appaltante debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi

in tutto o in parte di essa. =====

Art. 10 (Polizza assicurativa) L'Appaltatore si impegna a stipulare una polizza di assicurazione, redatta nelle forme previste dall' art. 129, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. La somma assicurata è stabilita pari a € _____ (euro _____), l' appaltatore si impegna altresì a stipulare, secondo l' art. 125 del D.P.R: n. 207/2010, una polizza per l' assicurazione della responsabilità civile verso terzi il cui massimale è stabilito con un minimo pari a € 500.000,00.=====

Art. 11 (Polizza indennitaria decennale) Per l'appalto in trattazione, di importo inferiore ai limiti stabiliti dal Decreto indicato all'art. 129 del D.Lgs 163/06, non è prevista la polizza di assicurazione indennitaria decennale. =====

Art. 12 (Divieto di cessione del contratto) Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 118, comma 1, D.Lgs. 163/06. =====

Art. 12-bis (Subappalto) La Stazione appaltante può autorizzare l'Appaltatore ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di Legge in materia, e nei limiti indicati dall'Appaltatore stesso nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto. La Stazione appaltante non provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. =====

Art. 13 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)=====

1. L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria (C.C.N.L. Imprese edili ed affini) e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai Contratti. =====

2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 118, comma 6, D. Lgs. 163/06. =====

3. L'Appaltatore, altresì, ha: =====

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Sardegna, le condizioni economiche e normative previste dai Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed integrativi territoriali vigenti in Sardegna durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle Imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza; =====

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai Contratti Collettivi Nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo della categoria di appartenenza.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). La dichiarazione acquisita

produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori eventualmente assistiti dalle Organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante provvede al pagamento delle somme corrispondenti, nonché degli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. =====

Art. 14 (Domicilio dell'appaltatore) A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso l'ufficio di direzione lavori insediato nella sede della Stazione appaltante, ubicato in Carbonia (CI), via Dalmazia n. 83. =====

Art. 15 (Spese contrattuali) L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della Stazione appaltante. =====

Art. 16 (Registrazione) Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui richiedono la registrazione in misura fissa. =====

Art. 17 (Interpretazione del contratto) =====

1. Per l'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile. =====

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Generale d'appalto per i Lavori pubblici, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto. =====

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto. =====

Art. 18 (Tracciabilità dei flussi) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a dare comunicazione immediata alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-U.T.G. competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. =====

Art. 18-bis (Clausola risolutiva espressa) Ai sensi dell'art. 3 comma 9 *bis* della L. 13/08/2010, introdotto dall'art. 7 del D.L. del 12/11/2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. =

Art. 19 (Trattamento dei dati personali) La Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., informa l'Appaltatore che i dati contenuti nel presente contratto potranno essere sottoposti ad operazioni di trattamento manuale o informatizzato, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti. =====

Art. 20 (Norme di rinvio) Per quanto compatibili, si rimanda alle norme del Codice Civile, alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti. =====

I componenti dispensano me, Ufficiale Rogante, dal dare lettura degli allegati, dichiarando espressamente di conoscerne il contenuto. Il presente contratto è da me letto ai costituiti e da essi approvato e sottoscritto con firma elettronica, consistente, ai sensi della L. 16/02/1913 n. 89, art. 52-bis, nell'acquisizione digitale della firma autografa, apposta qui in calce ed ai margini dei fogli intermedi, e sottoscritto con firma digitale da me Ufficiale Rogante in presenza delle parti. Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato con mezzi elettronici da me Ufficiale Rogante, ai sensi di legge, in numero di ____ (____) facciate più numero ____ (____) righe della presente fin qui. =====

Per il _____ :

Per l' A.S.L. n. 7 di Carbonia

(sottoscritto con firma digitale)

(sottoscritto con firma digitale)

L'Ufficiale Rogante

(sottoscritto con firma digitale)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 3 (Corrispettivo dell'Appalto), art. 5 (Obblighi dell'Appaltatore), art. 6 (Termine di esecuzione e penali), art. 7, (Risoluzione e recesso), art. 8 (Foro competente o Clausola arbitrale), art. 9 (Cauzione definitiva), art. 12 (Divieto di cessione del contratto), art. 12-bis (Subappalto), art. 13 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti), art. 17 (Interpretazione del contratto). =====

Per _____ :

Per l' A.S.L. n. 7 di Carbonia

(sottoscritto con firma digitale)

(sottoscritto con firma digitale)

L'Ufficiale Rogante

(sottoscritto con firma digitale)